



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER L'EMILIA-ROMAGNA

MONITORAGGIO DEGLI ATTI DI SPESA RELATIVI A COLLABORAZIONI,
CONSULENZE, STUDI E RICERCHE, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE,
PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA, POSTI IN ESSERE NEGLI ESERCIZI FINANZIARI
2011 E 2012 DAGLI ENTI PUBBLICI AVENTI SEDE NELL'EMILIA-ROMAGNA

(art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

| 2015 |

Deliberazione n. 135/2015/VSGO

Adunanza del 15 ottobre 2015



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

**MONITORAGGIO DEGLI ATTI DI SPESA RELATIVI A COLLABORAZIONI,
CONSULENZE, STUDI E RICERCHE, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGANI,
MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA, POSTI IN ESSERE NEGLI
ESERCIZI FINANZIARI 2011 E 2012 DAGLI ENTI PUBBLICI AVENTI SEDE
NELL'EMILIA-ROMAGNA**

(art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Deliberazione n. 135/2015/VSGO

Magistrati relatori: **Massimo Romano** Consigliere
Riccardo Patumi Primo Referendario

Con la collaborazione di:

Nadia Bovinelli – analisi dati
Elisa Grazia – analisi dati
Roberto Iovinelli – analisi e elaborazione dati - coordinamento supporto tecnico
Maria Rosa Biolcati – supporto tecnico
Annarosa Felli – supporto tecnico

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna
p.zza dell’VIII agosto, 26 – 40126 Bologna
www.corteconti.it

SINTESI

La relazione concerne l'esistenza dell'attività di monitoraggio degli atti di spesa posti in essere negli anni 2011 e 2012 dalle amministrazioni presenti nell'Emilia-Romagna per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di importo superiore a 5 mila euro.

La relazione, dopo una ricognizione aggiornata del complesso contesto normativo, che per ragioni di completezza espositiva è stato esteso anche alla disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica, richiama i più recenti e significativi orientamenti giurisprudenziali in materia.

La relazione espone, poi, i risultati del monitoraggio, riportando i dati riepilogativi numerici e finanziari concernenti gli atti pervenuti. Viene segnalata la riduzione numerica degli atti nel 2012 rispetto all'anno precedente, il prevalere degli "altri enti" tra le diverse categorie di enti che hanno trasmesso gli atti, la prevalenza degli incarichi di collaborazione e l'incremento nel 2012 del numero di atti relativi all'acquisizione dei servizi di architettura e di ingegneria.

I controlli effettuati in ordine al completo assolvimento degli obblighi di trasmissione degli atti fanno ritenere generalmente osservati tali obblighi, anche se non sono da escludere casi di omissioni o incompletezze, come già rilevato nelle indagini precedenti.

Il confronto dei dati relativi agli atti pervenuti alla Sezione con quelli risultanti dagli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica ha fatto emergere sostanziali discordanze tra i due insiemi.

Per quanto attiene agli aspetti di ordine sostanziale, gli atti esaminati hanno messo in luce comportamenti non in linea con le prescrizioni legislative. Tra le criticità più rilevanti in materia di incarichi di consulenza e collaborazione, è emerso il mancato esperimento delle prescritte procedure comparative, la carente motivazione in ordine all'indisponibilità di professionalità interne e il conferimento di incarichi che dissimulano rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato. Pure è stato rilevato l'improprio ricorso alle proroghe in luogo dell'effettuazione di una nuova procedura.

In alcuni casi è mancato il preventivo coinvolgimento dell'organo di revisione. Criticità sono emerse, come già in passato, relativamente alle spese di pubblicità e rappresentanza, talora aventi finalità essenzialmente propagandistica per promuovere l'immagine dell'ente e del suo gruppo dirigente.

Nelle conclusioni viene segnalata, come già in passato, l'esigenza di una revisione del quadro normativo, al fine di rendere precise ed univoche le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di trasmissione alla Corte, superando le incertezze alle quali ha dato luogo l'attuale formulazione delle norme, ed estendendo l'obbligo stesso alle società a partecipazione pubblica, oggi del tutto sottratte al controllo della Corte.

Inoltre, si auspica la telematizzazione dell'obbligo di trasmissione degli atti di cui al comma 173, mediante apposita applicazione *web*, unificando e armonizzando tale adempimento con l'obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza al Dipartimento della funzione pubblica.

Infine, si segnala l'esigenza di definire in modo univoco e preciso la differenza tra appalto di servizi e incarichi di consulenza, stante il persistere nel vigente quadro normativo di incertezze tra le due figure giuridiche.

1 Premessa

Proseguendo il lavoro svolto negli anni precedenti (cfr. deliberazioni n. 742 del 2009 e n. 1 del 2013), nell’ambito dell’attività programmata per l’anno 2014 con deliberazione n. 1 del 2014, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha previsto un’attività di monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell’esercizio finanziario 2011 dagli enti pubblici aventi sede nell’Emilia-Romagna e trasmessi ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Anche in considerazione del tempo trascorso, il monitoraggio è stato esteso all’anno 2012 allo scopo di offrire un’analisi più compiuta ed aggiornata.

Relativamente agli enti territoriali dell’Emilia-Romagna, tale attività di monitoraggio si inquadra nell’ambito delle funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti dal vigente ordinamento e, in particolare, dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che conferisce alle sezioni regionali la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, del perseguitamento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati.

Sul piano più generale va ricordato, al riguardo, come il controllo successivo sulla gestione economico-finanziaria del complesso delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei conti, introdotto dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è volto a verificare, anche in corso di esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni di ciascuna amministrazione.

La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti, è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dal citato articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Nella presente relazione si espongono i risultati dell’attività di monitoraggio effettuata sugli atti di spesa relativi agli esercizi 2011 e 2012, formulando alcune valutazioni di ordine generale sul fenomeno osservato.

2 Quadro normativo di riferimento

Come già rilevato in sede di relazione sul monitoraggio sugli atti del 2010, il quadro normativo che regola la materia degli incarichi e delle consulenze di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni e che disciplina i relativi controlli, appare alquanto complesso e, in alcuni casi, non compiutamente coordinato.

Nell'intento di contenere la spesa pubblica il legislatore è, infatti, intervenuto ripetutamente in materia, sia per quanto concerne gli aspetti sostanziali, prevedendo limiti e preclusioni al conferimento di nuovi incarichi, sia con riguardo agli aspetti procedurali, imponendo obblighi di comunicazione e di pubblicità.

Nei paragrafi seguenti si richiamano le principali disposizioni che disciplinano attualmente gli incarichi professionali esterni.

2.1 L'obbligo di trasmissione degli atti alla Corte dei conti

Per quanto specificamente attiene al ruolo della Corte dei conti, l'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 prevede che *“Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.”*.

Tale disposizione rinvia ai commi 9, 10, 56 e 57 dello stesso art. 1 della legge n. 266, il cui tenore attuale è il seguente:

*“9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.”*¹.

*“10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.”*².

¹ Il comma, precedentemente modificato dall'art. 27, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, è stato nuovamente riformulato dall'art. 61, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

² Comma così modificato dall'art. 27, d.l. 4 luglio 2006, n. 223.

“56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.”.

“57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.”

La disposizione del comma 173 è da ritenersi rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo l'ampia accezione definita nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; al contrario, le norme da essa richiamate non si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Da un lato, infatti, lo stesso comma 9 esclude espressamente dalla sua portata le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, dall'altro i commi 12 e 64 del medesimo art. 1 della legge n. 266 esplicitamente sottraggono le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale all'applicazione di varie disposizioni recate dall'art. 1, tra le quali i commi 9, 10, 56 e 57.

Va ricordato che, per chiarire l'esatto ambito di applicazione del comma 173, la Sezione delle autonomie della Corte, con deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2006, ha definito apposite linee guida, precisando in sostanza che:

- il comma 173 abroga implicitamente i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 che precedentemente disciplinavano l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di determinati atti³ ⁴;

³ Il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: “11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”

⁴ Il testo dell'art. 1, comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: “42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredata della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.”.

- l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti enunciato dal comma 173 riguarda anche le regioni e gli enti locali pur non essendo applicabili nei loro confronti le disposizioni limitative di cui ai commi 9, 10, 56 e 57.

Con deliberazione n. 104 del 16 dicembre 2008, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha approvato specifiche indicazioni operative per le pubbliche amministrazioni ricomprese nella sua sfera di competenza, ai fini della corretta applicazione dell'obbligo di trasmissione degli atti di spesa ai sensi del ripetuto comma 173.

Successivamente, con deliberazione n. 7 del 13 marzo 2009, la medesima Sezione regionale ha emanato ulteriori precisazioni sia in ordine agli aspetti procedurali, che per quanto attiene ad alcune questioni di ordine più propriamente sostanziale.

In sintesi, le indicazioni fornite alle amministrazioni e agli enti interessati riguardano⁵:

- la possibilità di trasmettere periodicamente gli atti di spesa, preferibilmente attraverso il canale telematico. Inoltre, al fine di poter meglio gestire le informazioni pervenute, è stata chiesta la compilazione di un'apposita scheda riepilogativa dei contenuti di ciascun atto;
- l'obbligo di trasmettere anche gli atti relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, quali incarichi di progettazione e direzione lavori;
- l'irrilevanza di eventuali atti interni di “prenotazione” della spesa;
- le modalità di invio degli atti relativi all'organizzazione di convegni, mostre e altre iniziative che comportino una pluralità di spese;
- l'inclusione nell'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti relativi agli incarichi di collaborazione, sia essa coordinata che occasionale.

2.2 L'obbligo di trasmissione del prospetto concernente le spese di rappresentanza in vigore dall'esercizio 2011

Nell'ambito delle misure volte ad un più rigoroso controllo delle spese di funzionamento degli enti locali, l'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 130, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che *“Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale*

⁵ Si precisa che il modello di scheda, da inviarsi solo telematicamente, è stato aggiornato con deliberazione n. 421 del 17 settembre 2010, relativamente agli atti trasmessi successivamente a tale data e che, con note del 6 e dell'8 giugno 2011, prot. 2184 e 2202 trasmesse, rispettivamente, agli enti aventi sede in Emilia-Romagna e alle amministrazioni dello Stato, è stata prevista una nuova modalità di trasmissione mediante un unico elenco in formato Excel in sostituzione delle singole schede di sintesi.

di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.”

La medesima disposizione ha, inoltre, previsto che “*Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.”*

Sulla base di tale normativa, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze approvato in data 23 gennaio 2012, è stato adottato lo schema tipo del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente ed è stato stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011, la trasmissione alla Sezione regionale della Corte dei conti e la pubblicazione sul sito internet dell'ente medesimo avvengano entro dieci giorni dall'approvazione dello stesso.

Con deliberazione n. 62 del 10 aprile 2015, questa Sezione ha approvato gli esiti del monitoraggio relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna negli anni 2012 e 2013⁶. In particolare, sono stati esposti i risultati delle verifiche effettuate sui prospetti contenenti le spese *de quibus* ed è stata delimitata la nozione di spese di rappresentanza. Inoltre, sono stati illustrati il quadro normativo di riferimento, i requisiti di legittimità delle spese in analisi, le più recenti pronunce giurisprudenziali e le irregolarità più frequentemente ricorrenti; ciò, al dichiarato scopo di indirizzare la futura azione degli enti locali.

2.3 Vincoli di carattere sostanziale, vincoli finanziari e controllo preventivo sugli atti di alcuni enti

Sul piano sostanziale, le disposizioni che regolano la materia degli atti di spesa riconducibili alla previsione del comma 173 sono numerose. Si ricordano qui di seguito le più significative.

2.3.1 I vincoli sostanziali al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione

Relativamente agli incarichi professionali, la disciplina sostanziale è essenzialmente contenuta nell'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale articolo, per la parte che qui interessa, ha subito nel tempo svariate modificazioni che si ritiene utile passare in rassegna.

⁶ Si è trattato del secondo monitoraggio; il primo era stato approvato con deliberazione n. 271 del 24 ottobre 2013.

L'originario comma 6 dell'art. 7 si limitava a prevedere che “*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*”⁷

Con l'art. 13 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso in sede di conversione, si tentava una prima modifica del comma 6, sostituendolo con i seguenti: “*6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Dopo questo primo infruttuoso tentativo di irrigidimento della disciplina degli incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni, con l'art. 32 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il citato comma 6 veniva sostituito dai seguenti: “*6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve*

⁷ Peraltro, con specifico riferimento ai soli enti locali, va ricordata anche la prescrizione di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale “*42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredata della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.*”.

essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.”.

Successivamente, con l'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i suddetti commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 7 del d.lgs. n.165 venivano sostituiti dai seguenti: “*6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”.

Il comma 6 subiva un ulteriore cambiamento con l'art. 46, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133: “*6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal*

requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.”.

Ancora, con l'art. 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il ripetuto comma 6 subiva le seguenti ulteriori modificazioni nel penultimo capoverso:

- a) le parole: «*di contratti d'opera*» venivano sostituite dalle seguenti: «*di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa*»;
- b) le parole: «*o dei mestieri artigianali*» venivano sostituite dalle seguenti: «*, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

Con l'art. 17, comma 27, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 6, dopo l'ultimo periodo veniva aggiunto il seguente: “*Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.*”.⁸

⁸ Il testo dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 è attualmente il seguente: “36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. *Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.*

2. *Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modifica o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fermo restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.*

3. *Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro*

Mediante la legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), al comma 6, lettera c), sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole:” non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.

Da ultimo, il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha previsto che all’art. 7, comma 6, siano aggiunte le parole “e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, ferma restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”.

Rispetto alla dettagliata disciplina prevista dall’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, la norma specificamente dettata per gli enti locali dall’art. 110, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, secondo il quale “*Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*”, non pone elementi di novità.

La menzionata “*Legge di stabilità 2013*” ha introdotto due ulteriori vincoli alla possibilità di affidare incarichi, rispetto a quello posto tramite la già esaminata novella dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 267/2001. In particolare, mediante l’art. 1, comma 146, è stata prevista una notevole limitazione alla possibilità di affidare incarichi in materia informatica, che ora possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni solo “*in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici*”; la violazione di

flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

4. *Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.*

5. *In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*

5-bis. *Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.*

5-ter. *Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, ferme restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.*

5-quater. *I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.*

tal disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Il comma 148 dell'art. 1 ha, inoltre, esteso le regole pubblistiche sull'affidamento degli incarichi professionali esterni, di cui all'art. 7, comma 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001, alle società strumentali controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, qualora il fatturato dalle stesse conseguito per prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione sia stato nell'anno 2011 superiore al 90 per cento.

Ovviamente, questi due ulteriori limiti alla discrezionalità che hanno gli enti pubblici nell'affidamento degli incarichi non si applicano retroattivamente e, quindi, agli incarichi oggetto del presente monitoraggio.

In sostanza, la disciplina relativa al conferimento di incarichi professionali (inclusi quelli di collaborazione) per gli anni 2011 e 2012 presuppone:

- che l'incarico rientri nelle competenze proprie dell'amministrazione e corrisponda ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- che vi sia stato il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
- che l'incarico abbia comunque carattere temporaneo e sussista, dunque, una effettiva straordinarietà ed eccezionalità della prestazione richiesta;
- che l'incarico si caratterizzi per la sua elevata qualificazione, che implica necessariamente una particolare e comprovata specializzazione, potendosi prescindere dal livello universitario della stessa soltanto per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e che siano in possesso di una specifica esperienza nel settore;
- che l'incarico sia preceduto da una idonea procedura comparativa pubblica, dovendo l'assegnazione diretta rappresentare una eccezione da motivarsi in relazione alle ragioni di particolare urgenza o di particolare qualificazione, abilità o conoscenza richieste⁹.

La problematica concernente l'ammissibilità di rinnovi e proroghe richiede una puntualizzazione, anche alla luce della specifica prescrizione introdotta dalla legge di stabilità 2013. I divieti previsti con detta legge, infatti, dovrebbero a rigore valere solo per gli incarichi affidati successivamente alla sua entrata in vigore. Il legislatore statale, tuttavia, come spesso in passato, ha novellato i commi 6 e seguenti dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 basandosi sugli approdi della giurisprudenza contabile

⁹ Per completezza si evidenzia che, a parere degli estensori, la procedura comparativa è necessaria anche qualora l'incarico abbia ad oggetto una prestazione artistica. In tal caso, infatti, la particolare natura della prestazione richiesta non basta, da sola, ad escludere la possibilità di una comparazione, necessaria per assicurare la miglior gestione del pubblico denaro (*contra* Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 64/2014).

la quale era già consolidata nel considerare il rinnovo vietato, in quanto lo stesso determina un’elusione del necessario confronto concorrenziale. Il divieto era, pertanto, da considerarsi già vigente negli anni 2011 e 2012.

Un discorso diverso dev’essere fatto per le proroghe. Innanzitutto, è necessario ricordare che non sempre gli enti pubblici utilizzano il termine “proroga” in modo rigoroso; quest’ultima – ad avviso dei redigenti - consiste semplicemente nel prolungamento del termine precedentemente stabilito per lo svolgimento dell’incarico. Ne consegue che ognqualvolta sia previsto un ulteriore compenso, l’eventuale riferimento ad una “proroga” sarebbe da considerare improprio.¹⁰

Ciò premesso, la giurisprudenza contabile tendeva a considerare legittime le proroghe, purché le stesse non si ponessero in contrasto con l’eventuale esigenza di tempestiva conclusione dell’attività. Il legislatore statale, con l’art. 1, comma 147, della citata *legge di stabilità 2013* ha, invece, deciso di disciplinare tale possibilità in modo molto restrittivo, ammettendola solo a fronte di esigenze non imputabili al collaboratore. Quest’ultima previsione, per quanto esposto, è certamente innovativa e non può considerarsi applicabile agli incarichi professionali esterni affidati nel corso degli esercizi finanziari in analisi.

Con riferimento ai soli enti locali vanno pure ricordate le prescrizioni contenute nell’art. 3, commi 55-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In base al comma 55, nel testo sostituito dall’art. 46, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, “*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*”. Il successivo comma 56, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, stabilisce che: “*Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.*”. Infine, il comma 57 del citato art. 3 della legge n. 244 del 2007 prevede che “*Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono*

¹⁰ Con riguardo agli incarichi di collaborazione va, peraltro, segnalata la pronuncia n. 3 del 2014 emessa dalla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte, secondo la quale il divieto di rinnovo dei contratti posto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge n. 220/2012, deve essere inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche con riferimento all’oggetto della prestazione, poiché la norma mira a scongiurare la ripetizione di un negozio giuridico privo dei necessari requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo.

trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.”.

Recentemente, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”, all’art. 1, comma 420, ha previsto il divieto, a carico delle province delle regioni a statuto ordinario, “*di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza*”, nonché “*di attribuire incarichi di studio e consulenza*”¹¹.

Da ultimo, va segnalato che con l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è stato stabilito che “*A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*”. Per le pubbliche amministrazioni il comma 4 dello stesso articolo ha previsto che “*Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.*”.

Va, peraltro, segnalato come non sempre sia risultata agevole la distinzione tra gli incarichi di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 3, comma 55, della legge n. 244 e gli appalti di servizi di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). In proposito, vanno richiamati gli orientamenti espressi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 6 del 2008, secondo la quale “*l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale*”¹².

Discende da tale impostazione la preclusione al conferimento di incarichi *ex artt. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 3, comma 55, della legge n. 244* a soggetti societari, non sussistendo in tal caso il requisito della “individualità” della prestazione.

¹¹ Questa Sezione, con parere n. 64/2015 (sub parag. 2.5 di questo monitoraggio) ha reso un’interpretazione di tale norma.

¹² Si veda in proposito anche il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con delibera n. 489 del 2012.

Va comunque avvertito che il ricorso all'appalto di servizi non può costituire un *escamotage* per aggirare le preclusioni e i vincoli di cui al paragrafo che segue.¹³

2.3.2 La disciplina degli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici

L'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, è intervenuto nella materia degli incarichi professionali esterni conferiti a dipendenti pubblici riformulando l'art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi) del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165, (recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”).

Il legislatore statale ha soprattutto perseguito lo scopo di prevenire situazioni di conflitto d'interessi conseguenti all'affidamento di incarichi professionali a dipendenti pubblici. Alla base della c.d. *legge anticorruzione*, infatti, vi è il tentativo di elevare il livello etico e di legalità all'interno della pubblica amministrazione italiana, tentativo perseguito anche mediante una disciplina delle situazioni di conflitto di interessi reali o potenziali, tanto che nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'art. 6 è stato aggiunto un art. 6-bis, il quale ha stabilito l'obbligo di astensione a carico dei dipendenti pubblici, in presenza di un conflitto d'interessi.

Le principali modifiche apportate al precitato art. 53, del d.lgs. 165/2001, sono:

- l'introduzione di un comma 3-bis, il quale ha previsto che appositi regolamenti, emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i ministri interessati, individuino, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2;
- l'integrazione del comma 5, al fine di prevenire esplicitamente in sede di conferimento degli incarichi e di autorizzazione ad assumerne “*situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente*”;
- la previsione, mediante l'inserimento di un comma 7-bis, per cui “*L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percepitore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*”;
- l'obbligo, per le amministrazioni, di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, anche gli incarichi a titolo gratuito, conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (comma 12);

¹³ Secondo quanto affermato dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, con sentenza 20 febbraio 2009, n. 73, i principi in materia di presupposti dell'affidamento di incarichi devono in ogni caso essere osservati dall'Amministrazione pubblica nel ricorrere a professionalità esterne, a prescindere dalla circostanza che ciò avvenga mediante incarichi professionali esterni, o tramite stipulazione di appalti di servizi.

- l'indicazione, a carico della pubbliche amministrazioni, che le informazioni relative a consulenze e incarichi siano pubblicate in banche dati accessibili al pubblico, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (comma 14);

- l'aggiunta di un comma 16-ter, in forza del quale *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

La disciplina restrittiva in materia d’incarichi professionali esterni conferiti a pubblici dipendenti di cui alla *legge anticorruzione* è entrata in vigore il 28 novembre 2012, quindi non si applica agli incarichi posti in essere precedentemente.

Tuttavia, tra le disposizioni introdotte, le principali sono riconducibili, come già accennato, alla problematica del conflitto d’interessi. Pertanto, occorre ricordare che una consolidata giurisprudenza amministrativa, già prima della *“legge anticorruzione”*, aveva individuato l’obbligo di astensione a carico dei pubblici dipendenti in presenza di una situazione di conflitto, giacché detto obbligo deriva dai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, e quindi si considerava operante a prescindere dalla circostanza che, nelle diverse situazioni, fosse stato o meno esplicitato in una norma.

Il comma 60 dell’art. 1 della citata legge n. 190/2012, alla lettera b), ha, altresì, previsto che ciascuna amministrazione sia tenuta ad adottare norme regolamentari aventi ad oggetto gli incarichi vietati ai propri dipendenti.

2.3.3 I vincoli finanziari al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione

Quanto ai vincoli di carattere finanziario, un primo limite era stato introdotto già con l’art. 1, commi 9 e 11, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168. Con il comma 9 dell’articolo è stato stabilito che *“La spesa annua sostenuta nell’anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento”*. A sua volta,

il comma 11 dello stesso articolo, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191, prevedeva che *“In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l’acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente, sostenuta nell’anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento”*.

La Corte costituzionale, con sentenza 9-14 novembre 2005, n. 417, ha dichiarato l'illegittimità di quest'ultimo comma, nella parte in cui si riferisce alle regioni e agli enti locali. Pertanto, tale norma ha continuato ad esplicare i suoi effetti limitatamente alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali.

Con la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 11) si è rideterminato il limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, fissandolo, per gli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2004. Recita, infatti, il comma 11: *“Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004”*.

La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1), nel richiamare la previsione dell'art. 1, comma 11, della legge n. 311 del 2004, ha ridotto il limite di spesa disponendo, al comma 9 che *“Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004”*.

Tale percentuale verrà ulteriormente ridotta al 40% con l'art 27 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223.

Peraltro, in linea con i principi della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005, il successivo comma 12 dello stesso art. 1 ha espressamente escluso l'applicabilità dei limiti alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con il comma 56 dello stesso art. 1 venivano poi ridotti i compensi delle consulenze in essere: *“Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005."

Con il comma 57, in via temporanea, si introduceva un ulteriore limite alle consulenze: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56*".

Ancora, con il già ricordato art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, si introduceva, per gli enti locali, un obbligo di autoregolamentazione attraverso la fissazione, nel regolamento degli uffici e dei servizi, dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e prevedendo la fissazione nel bilancio preventivo del limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

L'art. 61 del d.l. n. 112 citato operava, inoltre, una ulteriore contrazione percentuale del limite di spesa previsto dalle norme precedenti per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale limite, operante dal 2009, veniva fissato al 30% della spesa sostenuta nel 2004, stabilendo inoltre che in esso dovesse rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Tale disposizione, tuttavia, per espressa previsione normativa non si applica in via diretta agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il legislatore interveniva nuovamente nella materia con l'art. 6, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, che, "*al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni*", a decorrere dall'anno 2011, ha limitato al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ed escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati¹⁴.

Per espressa previsione legislativa, la limitazione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo per essi disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

¹⁴ Da tale limitazione sono stati espressamente esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha interpretato l'art. 6, comma 20 del d.l. 78/2010 nel senso che i vincoli alle spese *de quibus* non operano in via diretta, ma come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali che sono, pertanto, liberi di rimodulare, in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione delle voci di spesa di cui all'art. 6; in tal modo possono operare compensazioni, purché venga assicurato, comunque, il complessivo risparmio previsto dal legislatore statale.

In seguito, la Sezione delle autonomie della Corte, mediante deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 30 dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la discrezionalità, per gli enti locali, di operare compensazioni, nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti da norme dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, la Sezione delle autonomie ha considerato legittimo che lo stanziamento in bilancio, riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell'ente, ritenendo che il comune possa operare compensazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste dall'art. 6 del d.l. n. 78/2010.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui alla normativa introdotta dal d.l. n. 78/2010 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

I limiti di spesa per il ricorso agli incarichi per studi e consulenza sono stati irrigiditi per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 2013, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, che così ha disposto:

“La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122.”.

Il successivo comma 7 ha, inoltre, introdotto un’ulteriore forma di responsabilità, stabilendo che “*Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L’affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale*”.

Da ultimo, l’art. 14 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha ulteriormente rafforzato i vincoli gravanti sulla possibilità di ricorrere agli incarichi, con una norma, destinata anche agli enti locali, che espressamente si aggiunge alle precedenti discipline vincolistiche dettate in materia, senza sostituirle. In particolare, è stato previsto, a decorrere dall’anno 2014, un limite di spesa gravante sugli incarichi di consulenza, studio e ricerca, rapportato non alla spesa precedentemente sostenuta per la medesima finalità, bensì alla spesa per il personale dell’ente che conferisce gli incarichi (limite dell’1,4% se la spesa del personale è superiore a 5 milioni di euro, del 4,2% se è pari o inferiore). Tale norma è innovativa, poiché non più rapportata alla spesa storica, bensì alle spese di personale.

2.3.4 L’ulteriore evoluzione del quadro normativo. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di alcuni enti ai sensi dell’art. 17, commi 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2009

Un’ulteriore evoluzione del quadro normativo si è avuta per effetto delle disposizioni recate dall’art. 17 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102. Con il comma 30 dell’art. 17, infatti, sono state ampliate le fattispecie di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nelle quali è esercitato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. In particolare, per effetto delle nuove lettere f-bis) ed f-ter) dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994, il controllo preventivo deve essere esercitato anche su:

- atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 2005.

Peraltro, con il successivo comma 30-bis dello stesso art. 17 del d.l. n. 78, è stato inserito il comma 1-bis nell’art. 3 della legge n. 20 del 1994, secondo il quale “Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale di controllo di legittimità”.

La Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2009, adottando un’interpretazione della stessa costituzionalmente orientata, ha affermato l’inapplicabilità di tale

normativa alle regioni, agli enti locali e alle relative articolazioni (quali, in particolare, le aziende sanitarie locali).

La Corte costituzionale, con sentenza del 10 maggio 2010, n. 172, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30-bis, del d.l. n. 78, confermando l'inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle regioni e degli enti locali. Tali enti, pertanto, continuano ad essere assoggettati soltanto all'obbligo di trasmissione successiva degli atti in questione, se di importo superiore a 5.000 euro, alla Sezione regionale di controllo, ai sensi del citato art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005.

Per quanto attiene all'ulteriore e diversa problematica concernente l'applicabilità delle disposizioni in materia di controllo preventivo agli atti delle università - pure rientranti, se di importo superiore ai 5.000 euro, nell'obbligo di trasmissione successivo alla Sezione regionale di controllo, in base alla previsione dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 – la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 24 del 2009, ha affermato l'assoggettamento a controllo preventivo di tali atti.¹⁵

2.3.5 I vincoli finanziari alle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

Come già rilevato, rientrano nell'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005, anche gli atti di spesa contemplati nel comma 10 del medesimo art. 1, cioè quelli relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.¹⁶

Relativamente a tale tipologia di atti il comma 10 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni non possano effettuare spese per un ammontare superiore al 40% della spese sostenute per le stesse finalità nell'esercizio 2004.

Tuttavia, come ricordato nel paragrafo 2.1, il suddetto comma 10 non si applica alle regioni, alle provincie autonome, agli enti locali¹⁷ e agli enti del servizio sanitario nazionale, nonché alle università, agli enti di ricerca e agli organismi equiparati.

¹⁵ Per completezza, sebbene la problematica non riguardi specificamente l'attività delle Sezioni regionali, si ricorda che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione del 26 aprile 2010, hanno ritenuto rientrare nella previsione dell'art. 3 della legge 20 del 1994, come modificato dall'art. 17, commi 30 e 30-bis, del d.l. 78 del 2009, anche gli atti e i contratti della specie emanati dagli enti pubblici non economici nazionali. Ne consegue che gli atti relativi ad incarichi di lavoro autonomo e a studi e consulenze adottati da tali enti nazionali (assoggettati al controllo della Sezione sugli enti in base alla legge n. 259 del 1958) debbono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ed inviati alla competente Sezione centrale di controllo di legittimità.

¹⁶ Relativamente all'obbligo, per i soli enti locali, di trasmissione del prospetto concernente le spese di rappresentanza in vigore dall'esercizio 2011, introdotto dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 130, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si rinvia al precedente paragrafo 2.2.

¹⁷ Per la nozione di enti locali occorre fare riferimento all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che si riporta: "1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i

Pertanto, mentre tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, ai sensi del comma 173, anche gli atti di spesa considerati nel comma 10, soltanto alcune pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di contenere la spesa relativa entro il limite del 40% di quella sostenuta nel 2004. Più recentemente il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con l'art. 61, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, in forza del quale *“A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le medesime finalità.”* Inoltre, con il successivo comma 6 dello stesso art. 61, il legislatore ha stabilito che *“A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le medesime finalità.”*. Il citato comma 5 dell'art. 61, come già l'art. 1, comma 10, della legge n. 266 del 2005, non si applica alle università e dagli enti di ricerca e, secondo quanto stabilito dal comma 15 dello stesso art. 61 d.l. n.112 del 2008, neppure in via diretta alle regioni, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. A sua volta, sempre in forza di quanto previsto nel citato comma 15, il comma 6 non si applica anch'esso in via diretta alle regioni, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le limitazioni ricordate determinano la marginalità applicativa delle norme sostanziali citate.

Quanto al significato delle espressioni “relazioni pubbliche”, “convegni”, “mostre”, “pubblicità” e “rappresentanza”, va rilevato come non sia sempre agevole ricondurre le molteplici iniziative assunte dagli enti alle categorie così come definite dal legislatore.

Per completezza, va annotato che, successivamente, è intervenuto in materia il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, il quale, all'art. 6, comma 8, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono

comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.¹⁸ Inoltre, per espressa previsione del comma 9 dello stesso art. 6, a decorrere dall'anno 2011 non sono più consentite spese per sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

2.4 Gli obblighi di pubblicità preventiva e successiva

Negli ultimi anni, in linea con una rinnovata sensibilità per l'esigenza di trasparenza dell'attività amministrativa, il legislatore è intervenuto più volte per fissare obblighi di pubblicità relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni. Da un lato, ai tradizionali obblighi legali di pubblicità preventiva, generalmente connessi ad attività amministrative quali procedure di gara, bandi di concorso, atti amministrativi di particolare rilevanza o produttivi di rilevanti effetti giuridici, si sono via via aggiunti un gran numero di obblighi di pubblicità successiva relativi ad attività e situazioni

¹⁸ Si ricorda che per espressa previsione legislativa, tale limitazione non si applica in via diretta alle regioni, alle province e agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo per essi disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2012, ha esteso anche agli enti locali tale previsione ed ha affermato che per regioni ed enti locali la disposizione di cui all'art. 6 ha carattere di vincolo complessivo sulle spese considerate.

della pubblica amministrazione¹⁹ ²⁰; dall'altro, i tradizionali strumenti di pubblicità legale costituiti dall'affissione all'Albo pretorio o dalla pubblicazione nella Gazzetta o nel Bollettino Ufficiale sono ora stati integralmente sostituiti dalla previsione della pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della pubblica amministrazione che emana l'atto (obbligo introdotto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pienamente operativo dal 1° gennaio 2011, e successivamente precisato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Per quanto attiene alla durata della pubblicazione, occorre distinguere i termini relativi ad attività che ancora devono essere poste in essere (bandi, procedure, ecc.), dai termini volti a garantire la conoscenza successiva delle attività svolte dalla pubblica amministrazione.

¹⁹ Il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni trova una specifica disciplina legislativa negli artt. 52 e segg. del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. In particolare l'art. 54 del Codice definisce i contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni stabilendo che: “*1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:*

- a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
- g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.”

²⁰ Per una ampia analisi degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni si veda la delibera n. 105/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiViT) in <http://www.civit.it>.

Nel primo caso la disciplina risulta alquanto variegata e disseminata in un gran numero di disposizioni di carattere speciale non coordinate tra loro. In via generale, ove la norma non disponga diversamente, si considera idoneo a consentire la conoscibilità dell'attività avviata dall'amministrazione un termine di quindici giorni.

In merito al periodo di tempo per il quale è necessario assicurare la possibilità di consultare le informazioni relative ai provvedimenti adottati e alle attività svolte dalla pubblica amministrazione (pubblicità successiva), è intervenuto il d.lgs. n. 33 del 2013, il quale ha stabilito, all'art. 15, comma 4, che i dati relativi agli incarichi professionali esterni debbono essere pubblicati sul sito istituzionale degli enti entro tre mesi dal conferimento²¹ e per i tre anni successivi alla cessazione degli incarichi. Gli incarichi attuati nell'esercizio finanziario 2011 e 2012, oggetto del presente monitoraggio, ai quali non si applica la normativa di cui al d.lgs. 33 del 2013, avrebbero dovuto comunque essere pubblicati per un periodo di tempo sufficientemente ampio da consentire l'esercizio del controllo democratico che la previsione sottende, consentendo analisi, confronti e valutazione dei risultati conseguiti dall'amministrazione.

2.4.1 La pubblicità preventiva

Relativamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, la pubblicità di tipo preventivo, finalizzata alla conoscenza della procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico indetta dall'ente, è prevista, in modo generico, dall'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. 165 del 2001, secondo il quale *“le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.”*

Per quanto concerne gli enti locali, il successivo comma 6-ter prevede che *“i regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.”*

Conseguentemente, la fissazione dei termini di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione per il conferimento degli incarichi di consulenza e simili è demandata agli specifici regolamenti adottati dalle singole amministrazioni.

2.4.2 La pubblicità successiva

Vanno ricordate in questa sede anche le diverse disposizioni che prevedono forme di pubblicità (successiva) attraverso la rete *internet* o per altro mezzo di alcune tipologie di atti per i quali vige l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti.

²¹ Ferma restando l'inefficacia del provvedimento fino all'avvenuta pubblicazione sul sito web, come da ultimo confermato dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per quanto specificamente concerne le spese per consulenze e incarichi professionali si ricorda che originariamente, l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedeva, per le pubbliche amministrazioni che si avvalessero di collaboratori esterni o che affidassero incarichi di consulenza per i quali era previsto un compenso, l'obbligo di pubblicare *“elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato”*. Copia degli elenchi doveva essere trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Successivamente, con l'art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, venivano introdotti limiti alla retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, e veniva stabilito che i relativi atti di spesa non potessero *“ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.”*. Lo stesso comma 593 stabiliva, inoltre, che in caso di violazione, l'amministratore che avesse disposto il pagamento e il destinatario del medesimo fossero tenuti al rimborso in solidi, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Tale disposizione veniva poi abrogata dall'art. 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a sua volta, con i commi 44 e 54, interveniva nuovamente in materia.

Con il comma 44, oltre a introdurre nuovi limiti per i compensi relativi a rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, era stabilito che i relativi atti di spesa non possano ricevere attuazione, *“se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento”*.

Con il comma 54 veniva modificato il testo dell'art.1, comma 127, della legge 662 del 1996 già citato, che assumeva la seguente formulazione: *“Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica”*.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2008 vige l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente consultabile tramite *Internet* i provvedimenti con i quali vengono conferiti incarichi a collaboratori esterni o incarichi di consulenza, con l'indicazione dei nominativi dei soggetti incaricati, dell'attività prevista e dell'ammontare del quale è prevista l'erogazione.

La pubblicazione della notizia dell'incarico sul sito deve comunque precedere la prestazione tenuto conto che l'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 subordina ad essa l'efficacia del contratto²² e considerato che la prescrizione è stata ribadita con l'art. 11, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009²³. Tale articolo al comma 9 prevedeva di non erogare la retribuzione di risultato al dirigente che non avesse assolto agli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 precedenti. La norma sembrerebbe innovare quanto previsto dal comma 127 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, nella parte in cui stabilisce che la mancata pubblicazione e la liquidazione del corrispettivo configurano illecito disciplinare e responsabilità erariale. La differenza tra le due norme consisterebbe nel fatto che quella del d.lgs. n. 150 del 2009 configura una “sanzione pecuniaria” senza un preventivo giudizio, mentre quella del comma 127 prevede un accertamento di responsabilità amministrativa, che sembrerebbe doversi considerare di natura sanzionatoria, quindi indipendente dalla dimostrazione di un danno ingiusto all'erario. La materia è stata ulteriormente affrontata con il recente d.lgs. n. 33 del 2013 che, nell'abrogare l'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, conferma all'art. 15 tutti gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di collaborazione e consulenza e prevede che, nel caso di pagamento della liquidazione del compenso ed in assenza della pubblicità dell'incarico, il dirigente che ha disposto il pagamento venga dichiarato responsabile dell'illecito, in esito all'accertamento in sede di procedimento disciplinare, con conseguente condanna a corrispondere la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari a quella corrisposta. In sostanza, la norma del 2013 introduce una sanzione pecuniaria a carico del dirigente che non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicità, non sembrando più proponibile, pertanto, l'azione di risarcimento del danno ad opera della Procura della Corte dei conti.

²² Il testo dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 è il seguente: “I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.”

²³ Il testo dell'art 11, comma 8, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2009 è il seguente: “8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

omissis

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

Le pubbliche amministrazioni non hanno adempiuto in modo uniforme alla nuova prescrizione normativa, anche a causa dell'assoluta genericità del preceitto e dell'incompleta attuazione delle prescrizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

Un esame campionario delle informazioni pubblicate al riguardo sui siti istituzionali degli enti aventi sede nel territorio regionale ha fatto emergere comportamenti differenziati.

Va rilevato come ordinariamente negli anni in esame le informazioni relative agli incarichi esterni conferiti dall'ente siano reperibili, a differenza di quanto rilevato nei monitoraggi precedenti, nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” presente nella *home page* del sito istituzionale. Tuttavia, le informazioni presenti hanno livelli di analiticità differenziati, andando da un mero elenco degli incarichi conferiti (nominativi, oggetto, importo, decorrenza) fino alla presenza di appositi *link* agli atti di spesa (determine, ecc.).

Si deve segnalare, peraltro, come molti atti di spesa degli anni 2011 e 2012 continuino a non contenere, come pure sarebbe stato necessario, un preciso riferimento alla pubblicazione dell'atto stesso sul sito *web* dell'ente.

Relativamente alle spese di rappresentanza, richiamando quanto già osservato nel paragrafo 2.2, si ricorda che l'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito, con effetto dall'esercizio 2011, che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali vadano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto; tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'ente locale entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto.

Si rileva, inoltre, sempre a proposito degli obblighi di pubblicità, che l'art. 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. *Sviluppo 1*), ha previsto nuove rigorose disposizioni per la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione delle informazioni relative a “*sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese... corrispettivi e... compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati*”.²⁴

²⁴ Il testo dell'art. 18 è il seguente: “Art. 18 Amministrazione aperta - 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o

Inoltre, il d.lgs. n. 33 del 2013, all'art. 15 (rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza"), ha stabilito quanto segue:

"1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi (...) di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
- b) il curriculum vitae;*
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi (...) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

servizio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo. 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico”.

Pertanto, il legislatore ha finalmente esplicitato il periodo minimo di pubblicazione dei dati aventi ad oggetto incarichi professionali esterni. Peraltro, detto termine deroga al generale termine di durata dell'obbligo di pubblicazione relativo ai documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, che lo stesso d.lgs. 33/2013 ha introdotto con il comma 3 dell'art. 8 (“*Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*”), secondo il quale “*I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4*”.

Il successivo art. 18 (“*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*”) ha, inoltre, introdotto per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici, uno specifico onere a carico delle pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare “*l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico*”.

Da ultimo, è intervenuto l'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 101 del 2013, in forza del quale le pubbliche amministrazioni individuate dal precedente comma 5 “*trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato*”. La mancata trasmissione nei termini indicati comporta, come previsto dal successivo

comma 5-ter, le conseguenze sanzionatorie, a carico²⁵ del responsabile del procedimento, indicate dal già esaminato comma 7.

Ovviamente gli interventi normativi da ultimo evidenziati vincolano l'amministrazione pubblica solo dal momento della loro entrata in vigore.

2.5 Gli incarichi affidati dalle società a partecipazione pubblica

Superata la fase in cui le società partecipate da enti pubblici erano viste dal legislatore statale con favore, è in atto da diversi anni un processo finalizzato a ridurne costi e numero²⁶.

In un contesto in cui occorre assicurare il contenimento della spesa pubblica, è necessario porre la massima attenzione all'affidamento di incarichi da parte di società partecipate, giacché tali strumenti in alcuni casi sono stati utilizzati per operare assunzioni e per conferire incarichi sottraendosi ai più rigidi controlli ai quali sono sottoposti gli enti pubblici.

Uno sforzo ricostruttivo finalizzato a individuare i requisiti di legittimità che le società partecipate devono rispettare nell'affidare incarichi professionali esterni, può costituire un importante punto di partenza per i soggetti tenuti a verificare se i criteri adottati dalle società in analisi siano tali da far considerare rispettati i principi in materia. Soggetti deputati a compiere tale verifica sono gli organi di controllo interno delle partecipate, le strutture del socio pubblico deputate a esercitare i controlli su dette società²⁷ e l'organo di revisione dell'ente locale controllante, secondo le rispettive competenze²⁸.

I requisiti di legittimità possono essere individuati operando una distinzione tra gli adempimenti ai quali sono tenuti tre diversi tipi di soggetti partecipati: le società a partecipazione pubblica non di controllo, a partecipazione pubblica di controllo e *in house*.

²⁵ “L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale”.

²⁶ L'ultimo intervento di rilievo in materia, da parte del legislatore statale, è quello di cui all'art. 1, comma 611, legge 23 dicembre 2014, n. 190, rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015”), la quale ha introdotto, a carico di alcuni enti pubblici, tra i quali gli enti locali, l'obbligo di approvare un piano di razionalizzazione delle società partecipate.

²⁷ Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha, infatti, introdotto l'art. 147-quater del TUEL in forza del quale “L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili”.

²⁸ Gli organi di controllo delle società a partecipazione pubblica di controllo dovranno preliminarmente verificare che siano stati adottati i criteri per il conferimento degli incarichi previsti dall'art. 18, d.l. n. 112/2008 e che il contenuto di tali previsioni sia rispettoso della normativa vigente.

2.5.1 La normativa

In materia di incarichi professionali esterni *affidati da società a partecipazione pubblica, la norma centrale è l'art. 18 del d.l. n. 112/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale norma ha previsto che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, non quotate su mercati regolamentati, adottino, con propri provvedimenti, *“criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”*.

Ovviamente, è compito dell'interprete individuare nello specifico i presupposti di legittimità che devono essere osservati nell'affidamento degli incarichi esterni, affinché possano dirsi rispettati i principi richiamati.

2.5.2 Gli incarichi affidati da società in house

L'art. 18 del d.l. n. 112/2008 fa riferimento alle sole società a partecipazione pubblica totale o di controllo. Ad avviso dei redigenti, da parte delle società a partecipazione pubblica non di controllo non è invece possibile pretendere il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, in quanto le stesse non possono che operare secondo logiche privatistiche, in ragione della prevalenza di capitali privati (in tal senso si è espressa anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 350 del 13 giugno 2011²⁹).

2.5.3 Gli incarichi affidati da società in house

La società *in house* costituisce un soggetto che, seppur soggettivamente distinto dall'ente pubblico controllante, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come *“derivazione”* o *longa manus* di quest'ultimo, ossia come figura incaricata di una gestione riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica³⁰.

Dalla qualificazione della società *in house* quale proiezione dell'ente pubblico controllante, ne consegue che, nel conferire incarichi professionali esterni, la stessa è tenuta a rispettare tutti i vincoli

²⁹ “...sono escluse dalla portata delle norme *de quibus* le società a partecipazione pubblica non di controllo, laddove la preponderante presenza di capitali privati, ovvero il mancato controllo pubblico sulla partecipazione, rende inopportuna l'attrazione delle medesime nel perimetro della pubblica amministrazione”.

³⁰ La direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 ha introdotto un nuovo modello di *in house* che supera, a determinate condizioni, il necessario requisito della partecipazione pubblica totalitaria. Per un approfondimento della problematica, si rimanda al pare del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 gennaio 2015, n. 298.

sostanziali fissati per gli enti controllanti³¹. Questa interpretazione, peraltro, evita il rischio che le *in house* possano essere utilizzate dagli enti pubblici per porre in essere pratiche elusive.

2.5.4 Gli incarichi affidati da società a partecipazione pubblica di controllo: presupposti di legittimità

Come già accennato, stante l'obbligo di cui all'art. 18 del d.l. n. 112/2008, a carico delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, di stabilire criteri per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, occorre cercare di declinare tali principi in concreti presupposti per il corretto affidamento degli incarichi professionali esterni.

Le società in argomento, inoltre, in ragione della circostanza che gestiscono risorse pubbliche, sembrano essere vincolate anche da alcuni presupposti di legittimità, tra quelli normativamente definiti dall'art. 7, comma 6, del d.l. n. 165/2001, che pure non costituiscono esplicitazione dei tre principi comunitari richiamati dal legislatore.

Ad avviso dei redigenti, le società controllate, prima di procedere all'affidamento di un incarico, dovranno quantomeno verificare la sussistenza dei presupposti qui di seguito brevemente riportati.

Impossibilità di utilizzare risorse interne

La verifica in merito alla impossibilità di utilizzare risorse interne si colloca a monte di tutta la procedura di affidamento di un incarico esterno. E' necessario innanzitutto accertare che all'interno della società non vi siano dipendenti in possesso delle professionalità richieste, oppure, in presenza di tali professionalità, occorre appurare che, anche in ragione del proprio carico di lavoro, i dipendenti non possano essere adibiti allo svolgimento dell'incarico.

Esigenze di funzionalità

Dev'essere operata una valutazione preventiva sull'effettiva utilità dell'incarico professionale esterno che si intende affidare; in caso contrario, dal ricorso allo stesso conseguirebbe uno spreco di risorse.

Proporzionalità del compenso riconosciuto

Il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'oggetto dell'incarico e alla professionalità richiesta, non è stato definito dal legislatore, ma è riconosciuto da una consolidata giurisprudenza contabile (formatasi in riferimento alle pubbliche amministrazioni), oltre a derivare da un'elementare esigenza di tutela delle pubbliche risorse.

Rispetto del principio di trasparenza

Il principio di trasparenza, in generale, implica la possibilità, per gli amministratori, di conoscere e controllare, dall'esterno, l'azione amministrativa.

³¹ Conf. Sezione regionale di controllo per la Lombardia 37/2009/INPR dell'11 febbraio 2009.

Il rispetto di tale principio viene sicuramente garantito con la pubblicazione, sul sito istituzionale *internet* della società, degli atti con i quali vengono conferiti incarichi a collaboratori esterni, in parallelo con quanto prescritto dal legislatore statale a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il principio di pubblicità, invece, ha come destinatari i potenziali interessati dalla decisione della società di conferire un incarico esterno; pertanto, in materia di incarichi, menzionando genericamente la pubblicità ci si riferisce alla pubblicità preventiva (rimanendo la pubblicità successiva assorbita nell'adempimento degli obblighi di trasparenza).

Il principio di trasparenza preclude alle società partecipate un affidamento diretto dell'incarico, ma anche la possibilità di attuare una procedura comparativa ristretta ad alcuni partecipanti invitati direttamente. L'intenzione della società controllata di affidare un incarico, quindi, dev'essere adeguatamente resa nota alla generalità dei potenziali interessati, mediante mezzi idonei.

Rispetto del principio di imparzialità

Affinché possa attuarsi il principio d'imparzialità, innanzitutto è necessario il ricorso ad una procedura comparativa, finalizzata a selezionare il migliore tra gli aspiranti all'incarico.

La correttezza della procedura implica, inoltre, che siano predeterminati i criteri sulla base dei quali saranno valutati i partecipanti. Detti criteri non devono, tuttavia, essere troppo specifici, tanto da escludere a priori, irragionevolmente, la possibilità di aggiudicazione ad alcuni partecipanti; in caso contrario si realizzerebbe, nel procedimento di affidamento di un incarico professionale esterno, il fenomeno noto nel campo dei contratti pubblici come "bandi-fotografia³²".

2.6 Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi professionali esterni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

Allo scopo di fornire ulteriori elementi conoscitivi sull'argomento, si richiamano, di seguito, alcune tra le più significative pronunce adottate dalla Corte dei conti e da altri organi giurisdizionali in materia di incarichi professionali esterni, relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza, pubblicate in data successiva all'approvazione del precedente monitoraggio, adottato da questa Sezione, mediante deliberazione n. 2/2014/VSGO del 15 gennaio 2014. A quest'ultimo si rimanda per un'analisi dettagliata della giurisprudenza precedente.

³² Per un approfondimento la recentissima sentenza del TAR Liguria n. 727 del 27 agosto 2015.

Ambito oggettivo di applicazione del divieto di rinnovo (deliberazione 6 marzo 2014, n. 3 – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato).

Il divieto di rinnovo dei contratti posto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge n. 220/2012, dev'essere inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche con riferimento all'oggetto della prestazione, poiché la norma mira a scongiurare la ripetizione di un negozio giuridico privo dei necessari requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo.

Differenze tra incarichi professionali esterni e appalto di servizi (deliberazione 20 marzo 2014, n. 63 – Sezione regionale di controllo per la Puglia).

Nell'appalto di servizi, a differenza che nel contratto di collaborazione autonoma, la connotazione spiccatamente personale della prestazione dovuta viene sostituita dalla stabile organizzazione imprenditoriale e dall'assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto da parte del debitore. In assenza di siffatti elementi, con conseguente rilevanza dell'elemento personalistico della prestazione intellettuale, l'incarico da affidare rientra necessariamente nella categoria degli studi, consulenze e collaborazioni autonome.

I vincoli posti dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 non si applicano agli incarichi di ricerca (deliberazione 16 giugno 2014, n. 131 – Sezione regionale di controllo per la Puglia).

I vincoli posti dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 e dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 101/2013, riferiti alla spesa annua “per studi ed incarichi di consulenza”, devono essere interpretati valorizzando la lettera della norma, sia in virtù del rigoroso apparato sanzionatorio previsto, sia sulla base della circostanza che il legislatore, laddove ha voluto porre dei freni anche agli incarichi di ricerca, li ha espressamente menzionati.

E' legittimo l'affidamento diretto di un incarico avente a oggetto una prestazione artistica (deliberazione 10 novembre 2014, n. 64 – Sezione regionale di controllo per la Liguria).

E' possibile procedere all'affidamento diretto mediante trattativa privata, senza pubblicazione di bando, qualora s'intenda organizzare un evento con un determinato artista; l'infungibilità della prestazione artistica, infatti, rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative.

Proventi derivanti da imposte di scopo e limite posto alle spese di rappresentanza dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 (deliberazione 17 dicembre 2014, n. 228 – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, anche qualora finanziate con i proventi derivanti dall'istituzione di un'imposta di scopo, non possono essere escluse dal calcolo di cui all'art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 (in forza del quale non devono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009), in quanto gli enti locali hanno comunque la facoltà di utilizzare dette risorse per operare diversi interventi in materia di turismo.

I finanziamenti esterni, nonché i proventi conseguenti alla vendita di spazi pubblicitari, non rilevano ai fini del calcolo del limite posto alle spese per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni mostre e pubblicità (deliberazione 17 dicembre 2014, n. 233 – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

Gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici e privati, devono escludersi dal computo della spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni mostre e pubblicità.

I proventi conseguenti alla vendita di spazi pubblicitari di un giornalino comunale, allo stesso modo, devono escludersi dal computo di detta spesa, non precludendo il fine di ridurne l'impatto sul bilancio dell'ente.

Nozione di spese di rappresentanza (deliberazione 23 dicembre 2014, n. 202 – Sezione regionale di controllo per le Marche).

Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno. Tali sono da considerarsi quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Adozione di atti a valenza regolamentare aventi a oggetto le spese di rappresentanza (deliberazione 23 gennaio 2015, n. 4 – Sezione regionale di controllo per le Marche).

In difetto di uno specifico parametro normativo, risponde a principi di sana gestione finanziaria l'adozione di regolamenti o atti aventi valenza regolamentare aventi ad oggetto le spese di rappresentanza. Detti atti, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo, e

apprestando una disciplina generale e astratta, valgono a conferire alle relative procedure trasparenza e conoscibilità.

Nelle norme regolamentari dettate dagli enti locali in materia d'incarichi, dev'essere previsto che l'avviso pubblico rechi i criteri utilizzati dall'ente per la scelta del contraente (deliberazione 18 febbraio 2015, n. 22 – Sezione regionale di controllo per il Piemonte).

Non sono legittime le previsioni regolamentari dell'ente locale che omettano di includere, in sede di avviso pubblico di selezione, la previa determinazione dei criteri di comparazione e dunque di scelta del soggetto da incaricare. Risulta, infatti, principio generale, quello per cui, in presenza di procedure selettive condotte dalla pubblica amministrazione, al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta devono essere predeterminati dall'amministrazione ed, in particolare, siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti, costituenti *lex specialis* della procedura comparativa.

Nozione di spese di rappresentanza (deliberazione 18 marzo 2015, n. 59 – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

Le spese di rappresentanza sono effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno. Al centro di tale tipologia di spese si pone, quindi, lo scopo promozionale dell'immagine dell'ente. Peraltra, secondo la costruzione accolta, le spese di rappresentanza non sono necessariamente indirizzate ad autorità, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.

Divieto, a carico delle province, di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché di attribuire incarichi di studio e consulenza (deliberazione 10 aprile 2015, n. 64 - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

L'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha vietato alle province di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, lasciando spazio al legittimo svolgimento delle citate attività, qualora detti enti locali beneficino di un finanziamento proveniente da soggetti terzi. Per quanto, invece, riguarda gli incarichi di studio e consulenza, il legislatore statale non ha posto, a carico delle province, un mero divieto di sostenere le relative spese, ma, più radicalmente, ha precluso l'attribuzione di detti incarichi.

Obbligo, a carico dell'amministrazione che conferisce un incarico legale, di esigere un preventivo (deliberazione 14 aprile 2015, n. 20 – Sezione regionale di controllo per la Basilicata).

L'amministrazione pubblica che conferisce un incarico legale ha l'obbligo di esigere un preventivo, che consenta di qualificare l'onere complessivo che rimarrà a carico del bilancio dell'ente, così da permettere di apprestare la necessaria copertura finanziaria.

Lo svolgimento di un incarico da parte di un dipendente pubblico in assenza di autorizzazione è illecito (sentenza 16 aprile 2015, n. 54 – Sezione giurisdizionale per la Lombardia).

Lo svolgimento di un incarico esterno, da parte di un dipendente pubblico, in assenza di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, viola il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e, fatte salve le eccezioni codificate dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, è da considerare produttivo di danno erariale.

Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza (deliberazione 14 maggio 2015, n. 81 - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

Mentre le spese di rappresentanza hanno lo scopo di promuovere all'esterno l'immagine di un ente, tramite le spese di pubblicità è perseguito il fine di incrementare la domanda di beni o di servizi.

Serio accertamento sull'impossibilità di provvedere con risorse interne allo svolgimento dell'incarico (sentenza 1 luglio 2015, n. 36 – Sezione giurisdizionale per la Basilicata).

La richiesta, da parte del Dirigente generale, formulata a tutti i dirigenti di produrre proposte in merito alla riorganizzazione degli uffici, entro otto-dieci giorni, per tempi e modi non integra un serio accertamento in merito all'impossibilità di provvedere con personale interno; ciò, anche poiché lo svolgimento di un importante compito istituzionale non poteva essere lasciato all'adesione volontaria dei dirigenti, ai quali era stato anche fissato un tempo palesemente breve.

Presupposti di legittimità della parziale esternalizzazione del servizio di patrocinio legale (sentenza 4 febbraio 2015, n. 826 – TAR Campania-Napoli, Sezione prima).

L'ente locale ha un'ampia discrezionalità nell'organizzare i propri uffici e ha legittimamente proceduto a esternalizzare parzialmente il servizio legale. Il giudizio di legittimità deriva dalla circostanza che vi era un unico avvocato in ruolo, a fronte di una pianta organica che prevede quattro legali, nonché in considerazione della circostanza che l'affidamento è stato effettuato in via temporanea, “*non oltre l'assunzione in servizio del nuovo dirigente dell'Avvocatura municipale*”.

3 Atti pervenuti relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012

Si espongono nei paragrafi seguenti dati e considerazioni di sintesi relativamente degli atti di spesa pervenuti relativi agli esercizi 2011 e 2012. Nel paragrafo 3.1 vengono riportati i dati complessivi degli atti adottati negli esercizi 2011 e 2012, suddivisi per tipologie di atti e tipologie di enti, nonché la distribuzione degli atti per classi di importo e per tipologia. Nel paragrafo 3.2 viene posto a confronto il numero di atti ricevuti relativi agli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 distintamente per tipologia di atto e tipologia di ente, in rapporto agli enti esistenti. Nel paragrafo 3.3 si riferisce sui controlli espletati in merito alla completezza degli adempimenti da parte delle amministrazioni. Nel paragrafo 3.4 viene proposto il confronto tra i dati degli atti di spesa pervenuti e i dati dei pagamenti risultanti dal sistema SIOPE. Nel paragrafo 3.5 vengono illustrate le più significative problematiche emerse.

3.1 Numero, tipologia e importi degli atti pervenuti

Gli atti di spesa di cui al comma 173, di importo superiore ai 5.000,00 euro e concernenti gli esercizi 2011 e 2012, trasmessi alla Sezione regionale sono complessivamente 10.337, per un importo totale impegnato, inclusa la parte che si riferisce agli esercizi successivi al 2011 e 2012, di € 184.935.038,28.³³

La suddivisione per tipologia è riportata nella tabella 1 che segue. Al riguardo va avvertito che, ferma restando l'imputazione delle spese alle diverse tipologie di enti, qualche incertezza può sussistere relativamente alla classificazione degli atti.

³³ Sono pervenuti anche n.733 atti di spesa di importo unitario inferiore a 5.001 euro (per un importo complessivo pari a 1.875.299,92 euro) che sono stati comunque considerati ai fini della presente rilevazione (nel 2011 n. 418 atti per un importo pari a 1.088.867,75 e nel 2012 n. 315 per un importo pari a 786.432,17).

Tabella 1: atti di incarico di importo superiore a euro 5.000, distinti per tipologia di spesa e per ente – esercizi 2011 e 2012

Anno 2011													
Tipologia	Comuni		Unioni e C.M.		Province		Regione		Altri enti ⁽¹⁾		n°	importo €.	
	incarichi	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.			
Collaborazione	3.074	51.668.593,36	719	10.161.417,87	56	729.024,78	150	3.511.404,31	27	702.656,35	2.122	36.564.090,05	
Studi, Consulenza e Ricerca	755	16.248.136,92	145	1.749.903,80	7	145.626,59	52	1.268.031,17	49	1.187.792,88	502	11.896.782,48	
Servizi di architettura e ingegneria	1.077	24.675.991,57	582	10.349.037,67	23	452.702,30	177	4.284.575,67	0	0,00	295	9.589.675,93	
Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza	649	10.620.105,38	267	4.137.308,01	14	202.246,01	50	518.139,05	107	2.783.865,90	211	2.978.546,41	
Totale 2011	5.555	103.212.827,23	1.713	26.397.667,35	100	1.529.599,68	429	9.582.150,20	183	4.674.315,13	3.130	61.029.094,87	
Anno 2012													
Tipologia	Comuni		Unioni e C.M.		Province		Regione		Altri enti ⁽¹⁾		n°	importo €.	
	incarichi	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.			
Collaborazione	2.480	37.629.492,59	566	6.938.547,86	46	571.803,19	71	1.615.454,32	43	1.109.986,50	1.754	27.393.700,72	
Studi, Consulenza e Ricerca	716	14.773.163,56	141	1.759.902,62	3	26.095,41	73	1.254.825,32	31	935.062,93	468	10.797.277,28	
Servizi di architettura e ingegneria	1.087	22.357.301,10	663	12.203.045,61	24	506.129,35	159	4.415.801,59	24	858.403,46	217	4.373.921,09	
Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza	499	6.962.253,80	225	2.958.736,36	18	143.890,81	53	551.419,19	60	1.121.929,99	143	2.186.277,45	
Totale 2012	4.782	81.722.211,05	1.595	23.860.232,45	91	1.247.918,76	356	7.837.500,42	158	4.025.382,88	2.582	44.751.176,54	

Origine: Anagrafica incarichi - anni 2011 e 2012. Elaborazione Corte dei Conti

1) in questa voce rientrano le amministrazioni decentrate dello Stato, i consorzi di servizi sociali, gli istituti museali e le biblioteche, l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBIC), le autorità portuali, le agenzie regionali (es. Intercenter, Arpa), l'Autorità di Bacino, le agenzie di ambito territoriale ottimale (ATO), l'Agenzia interregionale per il fiume Po' (AIPO), l'Agenzia regionale per la navigazione interna (ARNI), l'Agenzia territoriale dell'E-R per i servizi idrici e rifiuti (ATESIR), l'Agenzia sanitaria regionale, le aziende USL, le Aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, l'IRCCS Rizzoli, i consorzi parco, le aziende servizi pubblici alla persona (A.S.P.), le camere di commercio, gli istituti scolastici, le istituzioni, ecc.

Della spesa complessiva relativa agli atti pervenuti nei due anni considerati (184,9 mln di euro), il 38,1% (70,6 mln) è relativa agli enti locali (incluse le comunità montane), l'4,7% (8,7 mln) riguarda la Regione, mentre il 57,1% (105,7 mln di euro) concerne la categoria degli altri enti.

Come già per il passato, dall'analisi dei dati degli anni 2011 e 2012 emerge la prevalenza degli incarichi di collaborazione (complessivamente nei due anni 5.554 incarichi per un importo di 89,3 mln di euro). In aumento gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e ingegneria (complessivamente 2.164 incarichi, per un importo di 47 mln di euro), mentre in flessione si presentano gli incarichi di studio, consulenza e ricerca (complessivi 1.471 incarichi, per un importo di 31 mln di euro). Confrontando i dati del 2012 con quelli del 2011, si rileva una notevole flessione nel numero degli atti pervenuti (-773 incarichi, -13,91%), determinata prevalentemente dalla riduzione delle collaborazioni (-594 atti, pari a -19,32%).

Rispetto all'anno 2010 va segnalato il sensibile incremento, in termini relativi, degli atti riferiti ai servizi di architettura e ingegneria (1.077 nel 2011 e 1087 nel 2012). Tale incremento in parte può essere correlato alle puntuale indicazioni formulate nelle precedenti relazioni di monitoraggio in ordine all'inclusione di tale tipologia di atti di spesa tra quelli da trasmettere alla Sezione regionale quando di importo superiore a 5.000 euro. Va, peraltro, anche considerata la possibilità che le oscillazioni riscontrate nella numerosità di tali atti nel corso degli anni dipenda dall'andamento ciclico del processo decisionale politico-amministrativo che caratterizza la tipologia di spesa.

La distribuzione tra le categorie appare sensibilmente differenziata in ragione delle diverse tipologie di amministrazioni. Tra i comuni e le provincie prevalgono le spese per i servizi di architettura e ingegneria seguite da quelle per collaborazioni. Presso la Regione le spese principali tra quelle monitorate riguardano le relazioni pubbliche, seguite dalle spese di consulenza, studio e ricerca. Negli altri enti nettamente prevalente, sia per numerosità che per importo complessivo, risultano le collaborazioni.

Nell'allegato 1 si riporta l'elenco analitico degli enti che hanno trasmesso atti di spesa superiori a 5.000 euro per gli esercizi 2011 e 2012.³⁴

La tabella che segue (Tabella 2) evidenzia la distribuzione degli incarichi per classi di importo e tipologia di atto. Anche in questo caso va avvertito di qualche possibile incertezza nella classificazione degli atti.

³⁴ Nell'allegato 1 il totale incarichi risultanti nel 2011 e nel 2012 è maggiore del relativo totale indicato nella tabella 1 rispettivamente, di venti e sedici incarichi in quanto sono state indicate anche le "dichiarazioni negative" degli enti non conteggiati nella tabella 1.

Tabella 2: Distribuzione degli atti (> euro 5.000) per classi di importo e tipologia – esercizio 2011-2012

Anno 2011										
Tipologia di incarico	Tot. Importo €.	Tot. incarichi	5.001-19.999	20.000-49.999	50.000-99.999	100.000-200.000	>200.000	=<5000	n.q. (1)	
Collaborazione	51.668.593,36	3.074	1.891	752	96	14	3	291	27	
Studi, Consulenza e Ricerca	16.248.136,92	755	387	296	24	9	1	38	0	
Serv. architet. e ingeg.	24.675.991,57	1.077	719	258	37	16	6	39	2	
Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza	10.620.105,38	649	471	100	19	7	2	50	0	
Totali	103.212.827,23	5.555	3.463	1.406	176	46	12	418	29	

Origine: Anagrafica incarichi - anni 2011-2012. Elaborazione Corte dei Conti

Anno 2012

Tipologia di incarico	Tot. Importo €.	Tot. incarichi	5.001-19.999	20.000-49.999	50.000-99.999	100.000-200.000	>200.000	=<5000	n.q. (1)
Collaborazione	37.629.492,59	2.480	1.605	552	63	6	0	230	24
Studi, Consulenza e Ricerca	14.773.163,56	716	381	278	25	7	0	24	1
Serv. architet. e ingeg.	22.357.301,10	1.087	713	301	34	16	2	20	1
Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza	6.962.253,80	499	379	65	10	4	0	41	0
Totale	81.722.211,05	4.782	3.078	1.196	132	33	2	315	26

Origine: Anagrafica incarichi - anni 2011-2012. Elaborazione Corte dei Conti

1) l'acronimo "n.q." è l'abbreviazione di "non quantificabile"; si tratta cioè di quegli incarichi (n.29 es.2011; n.26 es.2012) privi dell'indicazione dell'importo complessivamente speso per la prestazione per diverse motivazioni. a titolo di puro esempio: viene indicato soltanto il costo unitario es. €/ora di guardia medica o per prestazione, manca l'importo e non è assolutamente ricavabile dai documenti inviati, manca l'importo perché l'incarico è stato prorogato, ecc

In relazione agli atti pervenuti, gli atti di maggiore entità unitaria (complessivamente 14 atti di importo superiore a 200.000 euro nel biennio) sono relativi ai servizi di architettura e ingegneria (8 atti). Il 63,32% degli atti di spesa di importo superiore ai 5.000 euro risulta ricompreso nella fascia 5.001-19.999. In questa fascia le collaborazioni sono prevalenti (53,42%), seguite dai servizi di architettura e ingegneria (21,87%). Nelle fasce intermedie (da 20.000 a 49.999 e da 50.000 a 99.999) prevalgono sempre le collaborazioni, seguite dagli incarichi di architettura e ingegneria e dagli incarichi di consulenza e studio.

3.2 Numerosità degli enti che hanno trasmesso atti sul totale degli enti presenti nella regione - confronto degli atti pervenuti negli anni 2011 e 2012 con gli anni precedenti per tipologia

Quanto al numero di enti delle diverse categorie che hanno trasmesso atti di spesa negli anni dal 2008 al 2012, i dati sono riportati nella tabella 3 che segue.

Tabella 3: Enti pubblici che hanno trasmesso alla Sezione di controllo incarichi di importo superiore a 5.000 euro rispetto al totale degli enti presenti nella regione Emilia-Romagna – quinquennio 2008-2012

Enti presenti in Emilia-Romagna	Enti che hanno provveduto alla trasmissione							
	2008	2009	2010	2011	var. '11/'10	2012	var. '12/'11	n. enti al 2015 ⁽⁴⁾
Regione	1	1	1	1	0%	1	0%	1
Provincie (e città metropolitana)	9	9	9	7	-22%	8	14%	9
Comuni	86	190	179	159	-11%	143	-10%	340
Unioni dei comuni (incluse C.Montane, Circondario, Ass.intercom.)	8	22	21	14	-33%	13	-7%	24
Università	0	4	4	4	0%	4	0%	4
Camere di commercio (CC.II.AA)	2	6	6	5	-17%	7	40%	9
Aziende U.s.l.	3	11	11	11	0%	11	0%	11
Aziende ospedaliere e Ircs	2	5	5	6	20%	5	-17%	8
Agenzie regionali ⁽¹⁾	3	4	3	3	0%	4	33%	7
Enti di gestione parchi regionali ⁽²⁾	2	8	12	9	-25%	6	-33%	13
Ist. Beni Artistici Culturali e Naturali Reg.E-R (IBACN)	1	1	1	1	0%	1	0%	1
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano	0	0	0	0	0%	0	0%	3
Autorità di bacino	1	1	1	0	-100%	0	0%	3
Azienda servizi alla persona (ASP)	1	5	13	11	-15%	11	0%	45
Agenzia d' Ambito Ottimale per i Servizi Pubbli.(ATO)	1	1	2	0	-100%	0	0%	9
Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO)	1	1	1	1	0%	1	0%	1
Autorità Portuale di Ravenna	1	1	1	1	0%	0	-100%	1
Amministrazioni decentrate dello Stato ⁽³⁾	0	1	3	5	67%	6	20%	15

Origine: Anagrafica incarichi - anni 2011-2012. Elaborazione Corte dei Conti

1) Agenzia protezione civile regionale, Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER), Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER-GO), Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (ARPA), Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR), Agenzia territoriale dell'E-R per i servizi idrici e rifiuti (ATESIR).

2) Sono compresi i consorzi.

3) Prefetture, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'E-R e le Marche, Direzione regionale del lavoro E-R, Ufficio scolastico regionale per l'E-R e altri uffici facenti capo al Ministero dell'istruzione, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici E-R, Direzione generale territoriale trasporti nord-est, Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria E-R.

4) Fonte: "Enti Locali in Rete": <http://wwwservizi.regenere.emilia-romagna.it/autonomie/anagraficaeconsultazione/> ... e altri

Dai dati emerge una progressiva riduzione del numero di enti che hanno trasmesso atti di spesa ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 negli anni 2011 e 2012 rispetto all'anno precedente. La riduzione in parte può essere spiegata con la sensibile contrazione di tali tipologie di spese verificatasi nel biennio 2011-2012 rispetto agli anni precedenti. Non mancano, tuttavia, alcune situazioni che potrebbero essere sintomatiche di possibili persistenti omissioni nell'invio degli atti, come si può constatare per alcune tipologie di enti poco numerosi e strutturalmente consistenti (così, ad esempio, soltanto 7 Camere di Commercio su 9 hanno trasmesso atti nel 2012).

Nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 sono riportati i dati rilevati negli anni dal 2008 al 2012 per singola tipologia di incarico, in termini di numero e di importo, in relazione alle diverse categorie di enti, ed è evidenziata la variazione intervenuta negli anni 2011 e 2012 rispetto a quello precedente³⁵.

³⁵ Va precisato che il confronto è condizionato dalla manifesta e rilevante incompletezza degli atti pervenuti relativamente al 2008. Infatti, solo dopo le deliberazioni n. 104 del 2008 e n. 7 del 2009, con le quali la Sezione ha formulato specifiche indicazioni operative sull'adempimento, la generalità delle pubbliche amministrazioni aventi sede nell'Emilia-Romagna ha adempiuto all'obbligo. Come si evince chiaramente dalla Tabella 2, l'incompletezza dei dati pervenuti per il 2008 ha riguardato soprattutto gli incarichi di collaborazione e i servizi di architettura e ingegneria, per i quali evidentemente non era inizialmente chiaro l'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n.266 del 2005.

Tabella 4: incarichi di collaborazione – variazione percentuale, importo e numero – anni 2008-2012

		2008	2009	2010	2011	var.'11/10	2012	var.'12/11
Comuni	n°	82	817	721	719	0%	566	-21%
	importi €	1.540.273,06	13.842.674,26	11.914.068,12	10.161.417,87	-15%	6.938.547,86	-14%
Unioni e C.M.	n°	8	77	70	56	-20%	46	-9%
	importi €	139.776,75	1.122.931,07	1.072.618,67	729.024,78	-32%	571.803,19	-4%
Province	n°	41	152	128	150	17%	71	-16%
	importi €	793.557,07	3.943.455,27	3.724.429,80	3.511.404,31	-6%	1.615.454,32	-6%
Regione	n°	81	92	60	27	-55%	43	-35%
	importi €	2.773.795,41	2.457.045,00	1.610.350,80	702.656,35	-56%	1.109.986,50	-34%
Altri enti ⁽¹⁾	n°	15	2.626	2.682	2.122	-21%	1.754	2%
	importi €	237.111,18	58.168.790,53	48.453.518,28	36.564.090,05	-25%	27.393.700,72	-17%
<i>Tot. incarichi</i>		227	3.764	3.661	3.074	-16%	2.480	-19%
<i>Tot. Importi</i>		5.484.513,47	79.534.896,13	66.774.985,67	51.668.593,36	-23%	37.629.492,59	-27%

Origine: Anagrafica incarichi (2008-2012). Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

Tabella 5: incarichi relativi a studi, consulenze e ricerche – variazione percentuale, importo e numero – anni 2008-2012

		2008	2009	2010	2011	var.'11/10	2012	var.'12/11
Comuni	n°	241	383	739	145	-80%	141	-3%
	importi €	4.311.742,05	1.483.827,74	12.767.734,56	1.749.903,80	-86%	1.759.902,62	1%
Unioni e C.M.	n°	19	30	38	7	-82%	3	-57%
	importi €	275.044,45	408.114,48	809.389,28	145.626,59	-82%	26.095,41	-82%
Province	n°	102	152	155	52	-66%	73	40%
	importi €	1.981.686,42	3.224.467,08	3.166.668,08	1.268.031,17	-60%	1.254.825,32	-1%
Regione	n°	69	98	62	49	-21%	31	-37%
	importi €	2.018.425,80	2.451.441,02	15.529.814,31	1.187.792,88	-92%	935.062,93	-21%
Altri enti ⁽¹⁾	n°	45	214	414	502	21%	468	-7%
	importi €	1.022.838,70	4.021.168,67	15.529.814,31	11.896.782,48	-23%	10.797.277,28	-9%
<i>Tot. incarichi</i>		476	877	1.408	755	-46%	716	-5%
<i>Tot. Importi</i>		9.609.737,42	16.744.853,75	33.806.861,82	16.248.136,92	-52%	14.773.163,56	-9%

Origine: Anagrafica incarichi (2008-2012). Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

Tabella 6: incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria – variazione percentuale importo e numero – anni 2008-2012

		2008	2009	2010	2011	var.'11/10	2012	var.'12/11
Comuni	n°	50	1034	486	582	20%	663	14%
	importi €	960.193,28	20.535.524,31	8.044.617,70	10.349.037,67	29%	12.203.045,61	18%
Unioni e C.M.	n°	22	44	8	23	188%	24	4%
	importi €	388.714,68	795.883,52	296.617,12	452.702,30	53%	506.129,35	12%
Province	n°	14	186	97	177	82%	159	-10%
	importi €	459.728,99	4.774.995,06	2.019.550,65	4.284.575,67	112%	4.415.801,59	3%
Regione	n°	0	3	0	0		24	
	importi €	0,00	67.091,09	0,00	0,00		858.403,46	
Altri enti ⁽¹⁾	n°	1	143	99	295	198%	217	-26%
	importi €	79.560,00	7.232.208,30	3.122.385,53	9.589.675,93	207%	4.373.921,09	-54%
<i>Tot. incarichi</i>		87	1.410	690	1.077	56%	1.087	0,93%
<i>Tot. Importi</i>		1.888.196,95	33.405.702,28	13.483.171,00	24.675.991,57	83%	22.357.301,10	-9%

Origine: Anagrafica incarichi (2008-2012). Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

Tabella 7: incarichi relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza – variazione percentuale importo e numero – anni 2008-2012

		2008	2009	2010	2011	var.'11/10	2012	var.'12/11
Comuni	n°	247	564	530	267	-50%	225	-16%
	importi €	6.059.428,13	7.963.545,72	8.126.201,17	4.137.308,01	-49%	2.958.736,36	-28%
Unioni e C.M.	n°	5	11	14	14	0%	18	29%
	importi €	83.682,75	175.523,40	147.974,59	202.246,01	37%	143.890,81	-29%
Province	n°	200	202	92	50	-46%	53	6%
	importi €	5.117.765,65	3.190.418,86	1.295.797,78	518.139,05	-60%	551.419,19	6%
Regione	n°	25	226	120	107	-11%	60	-44%
	importi €	3.288.769,30	7.029.364,97	2.792.040,10	2.783.865,90	0%	1.121.929,99	-60%
Altri enti ⁽¹⁾	n°	38	137	161	211	31%	143	-32%
	importi €	677.673,36	2.590.804,09	2.244.589,64	2.978.546,41	33%	2.186.277,45	-27%
<i>Tot. incarichi</i>		515	1.140	917	649	-29%	499	-23%
<i>Tot. Importi</i>		15.227.319,19	20.949.657,04	14.606.603,28	10.620.105,38	-27%	6.962.253,80	-34%

Origine: Anagrafica incarichi (2008-2012) Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

3.3 Controlli in merito alla completezza degli adempimenti da parte delle amministrazioni

Considerata la parziale logica coincidenza tra i dati riportati nel sito della Funzione Pubblica e quelli concernenti gli atti pervenuti alla sezione regionale (Figura 1), allo scopo di verificare la completezza degli atti pervenuti relativamente agli esercizi 2011 e 2012, si è effettuato un confronto tra gli atti pervenuti alla Sezione e gli incarichi di collaborazione e consulenza risultanti dall'elenco pubblicato dal Dipartimento per la funzione pubblica ai sensi dell'art.1, comma 127, della legge 662 del 1996.³⁶




Figura 1

Dati condivisi dalla base dati degli atti di incarico 2011 e 2012 della Corte dei conti e dalla banca dati del Dipartimento per la Funzione pubblica

A tal fine si sono selezionati gli atti risultanti dall'archivio FP 2011 e 2012 superiori a 5.000 euro (genericamente denominati “incarichi di consulenza”, che comprendono anche le collaborazioni e gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e responsabile del coordinamento della sicurezza) per

³⁶ Il testo dell'art.1, comma 127, della legge 662 del 1996, modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 2007 e ora abrogato dall'art. 53 del d.lgs. n. 33 del 2013, era il seguente: “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti perceptor, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica”. La materia è ora disciplinata dall'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.

confrontarli – in termini di ammontare complessivo - con quelli relativi a collaborazioni, studi ricerche e consulenze e servizi di architettura e ingegneria pervenuti alla Sezione per gli anni 2011 e 2012.

Dal confronto sono emerse significative differenze nel rispettivo ammontare.

Il confronto tra i totali delle due banche dati rivela un importo maggiore nella banca dati della Funzione Pubblica, ad eccezione dei dati relativi alle province per l'anno 2011. Particolarmente elevate risultano essere le differenze tra il numero di atti e i relativi importi complessivamente comunicati alla Funzione Pubblica nel 2012 e quelli pervenuti alla Sezione.

In considerazione delle rilevanti differenze riscontrate tra i due insiemi, si è proceduto ad un confronto analitico su un ente locale (Comune di Rimini). I risultati di tale confronto, riportati nell'allegato 2, hanno confermato l'esistenza di rilevanti discordanze. Soltanto in 23 casi su un totale di 91 si è constatata la coincidenza soggettiva e/o di importo delle informazioni presenti nei due archivi.

Discende dal riscontro effettuato la sostanziale incomparabilità delle informazioni presenti sul sito della Funzione Pubblica con quelle in possesso della Sezione regionale.

L'allineamento dei due flussi informativi presuppone, evidentemente, l'unificazione del processo di alimentazione degli archivi. In proposito si rinvia a quanto osservato nel paragrafo conclusivo.

Tabella 8: confronto tra gli importi complessivi degli incarichi di ammontare unitario superiore a 5.000 € risultanti dalla banca dati Funzione pubblica e quelli degli atti pervenuti alla Sezione di controllo – anni 2011-2012

	di cui																			
	Funz.Pubblica ⁽¹⁾				Sez.Controllo				Comuni				Unioni e C.M.		Province		Regione		Altri enti ⁽²⁾	
	incarichi	importo €.	incarichi	importo €.	Funz.Pubblica	Sez.Controllo														
Anno 2011 - ammontare complessivo (in euro)	5.802	110.237.210,52	4.906	92.592.721,85	27.836.275,82	22.260.359,34	2.551.898,49	1.327.353,67	7.937.171,97	9.128.811,15	3.067.640,50	1.890.449,23	68.844.223,74	57.985.748,46						

	di cui																			
	Funz.Pubblica ⁽¹⁾				Sez.Controllo				Comuni				Unioni e C.M.		Province		Regione		Altri enti ⁽²⁾	
	incarichi	importo €.	incarichi	importo €.	Funz.Pubblica	Sez.Controllo	Funz.Pubblica	Sez.Controllo	Funz.Pubblica	Sez.Controllo	Funz.Pubblica	Sez.Controllo	Funz.Pubblica	Sez.Controllo	Funz.Pubblica	Sez.Controllo	Funz.Pubblica	Sez.Controllo		
Anno 2012 - ammontare complessivo (in euro)	9.509	191.177.530,48	4.283	74.759.957,25	39.523.719,44	20.901.496,09	3.038.233,35	1.104.027,95	12.554.256,69	7.286.081,23	5.169.209,88	2.903.452,89	130.892.111,12	42.564.899,09						

Origine: Anagrafica incarichi e banca dati Funzione Pubblica. Anni 2011 e 2012. Importi in Euro. Elaborazione Corte dei Conti

1) il dato della Funzione Pubblica è al netto di tutti gli incarichi che presentavano "data di inizio" precedente a quella in considerazione (2011 e 2012)

2) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

3.4 Confronto con i dati SIOPE

Allo scopo di confrontare gli atti pervenuti nel 2011 e 2012 alla Sezione regionale con i pagamenti effettuati dagli enti, si è proceduto ad estrarre dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) i dati riconducibili ai rapporti considerati.

Va precisato a questo proposito che il SIOPE rileva, in attuazione dell'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n.196, gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. La norma persegue lo scopo di garantire la rispondenza dei conti pubblici ai parametri previsti dall'art. 104 del Trattato di Maastricht: a tal fine tutti gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e i tesorieri/cassieri degli enti non possono dare corso alle operazioni prive della codifica.

Pur tenendo conto delle inevitabili differenze esistenti tra i due tipi di informazioni (SIOPE espone la spesa degli enti per cassa, mentre i dati relativi agli incarichi di cui al comma 173 più volte citato concernono l'assunzione dell'impegno di spesa che, in certi casi, può avere carattere pluriennale e che, comunque, non coincide con il pagamento), si riporta nella tabella 9 il confronto tra le diverse grandezze.

Dall'esame della tabella emerge la macroscopica divergenza tra i dati SIOPE e i dati degli atti di spesa pervenuti alla Sezione regionale, divergenza in buona misura addebitabile alle discrepanze temporali sopra ricordate (pagamento/impegno) sia alla non corrispondenza tra i codici dei pagamenti adottati da SIOPE e le tipologie di atti considerate dal comma 173.

Tabella 9: confronto dati SIOPE con dati Sezione controllo E-R – anni 2011-2012

2011	codice	Comuni		Unioni e C.M.		Province		codice	Regione		codice	Altri enti ⁽¹⁾		Totali	
		Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.		Siope	Sez.Contr.		Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.
Collaborazioni (Co.co.co)	1339	1.578.124,50	10.161.417,87	277.687,01	729.024,78	502.970,52	3.511.404,31		0,00	702.656,35	1340 3201-3	19.669.862,60	36.564.090,05	22.028.644,63	51.668.593,36
Studi e consulenze	1307	18.817.105,10	1.749.903,80	2.984.552,97	145.626,59	4.982.419,43	1.268.031,17	1348	13.074.019,28	1.187.792,88	2221 3134-6	56.314.705,06	11.896.782,48	96.172.801,84	16.248.136,92
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1207 1308 1324 1337	20.929.634,78	4.137.308,01	590.225,61	202.246,01	2.130.231,94	518.139,05	1349 1361 1337	7.722.806,62	2.783.865,90	2222 2223 2226	4.355.266,65	2.978.546,41	35.728.165,60	10.620.105,38
Incarichi professionali esterni in c/capitale	2601	13.314.420,52	10.349.037,67	1.123.519,75	452.702,30	2.534.673,52	4.284.575,67		0,00	0,00		0,00	9.589.675,93	16.972.613,79	24.675.991,57
Totali		54.639.284,90	26.397.667,35	4.975.985,34	1.529.599,68	10.150.295,41	9.582.150,20		20.796.825,90	4.674.315,13		80.339.834,31	61.029.094,87	170.902.225,86	103.212.827,23

2012	codice	Comuni		Unioni e C.M.		Province		codice	Regione		codice	Altri enti ⁽¹⁾		Totali	
		Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.		Siope	Sez.Contr.		Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.
Collaborazioni (Co.co.co)	1110	1.565.886,77	6.938.547,86	82.457,49	571.803,19	640.009,11	1.615.454,32		0,00	1.109.986,50	1340 3201-3	17.681.085,88	27.393.700,72	19.969.439,25	37.629.492,59
Studi e consulenze	1307	16.803.939,69	1.759.902,62	2.378.799,73	26.095,41	4.265.153,51	1.254.825,32	1348	7.389.030,47	935.062,93	2221 3134-6	56.255.593,83	10.797.277,28	87.092.517,23	14.773.163,56
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1207 1308 1324 1337	16.232.512,31	2.958.736,36	588.569,68	143.890,81	1.777.458,02	551.419,19	1349 1361 1337	5.558.697,54	1.121.929,99	2222 2223 2226	9.496.864,85	2.186.277,45	33.654.102,40	6.962.253,80
Incarichi professionali esterni in c/capitale	2601	10.950.205,64	12.203.045,61	622.349,57	506.129,35	2.926.266,16	4.415.801,59		0,00	858.403,46		24.139.376,27	4.373.921,09	38.638.197,64	22.357.301,10
Totali		45.552.544,41	23.860.232,45	3.672.176,47	1.247.918,76	9.608.886,80	7.837.500,42		12.947.728,01	4.025.382,88		107.572.920,83	44.751.176,54	179.354.256,52	81.722.211,05

Origine: Anagrafica incarichi e dati SIOPE. Anni 2011 e 2012. Importi in euro. Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

3.5 Problematiche più significative e criticità emerse dall'esame degli atti pervenuti

Si evidenziano qui di seguito le più significative criticità e irregolarità riscontrate, affinché le amministrazioni possano tenerne conto e prevenire così il ripetersi dei comportamenti rilevati.

Carenze nella documentazione trasmessa

Frequentemente si è rilevata la mancata trasmissione, insieme all'atto di spesa, degli atti presupposti e collegati, quali quelli relativi alla preventiva ed effettiva verifica della insussistenza di professionalità interne, alla modalità e durata di pubblicazione del bando, all'esito della procedura comparativa pubblica, il curriculum del soggetto incaricato, il contratto di incarico e ogni altro atto necessario per un compiuto esame della procedura adottata.

Indebito affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività ordinarie riconducibili a rapporti di lavoro dipendente

In violazione di quanto prevede l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono stati rilevati, in particolare nel settore sanitario, numerosi casi di affidamento di incarichi di collaborazione ad esterni per lo svolgimento di attività ordinarie più propriamente riconducibili a rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato (farmacista, medico, addetto “sportello famiglie”, collaboratore amministrativo-interprete, ecc.).

Rapporti di lavoro dipendente dissimulati quali incarichi di collaborazione

Come già in passato, si sono rilevati numerosi casi, in specie nel settore sanitario, di contratti a termine che prevedono il pagamento del compenso in rate mensili sulla base di prestazioni orarie. Tale modo di operare rivela che l'effettiva natura del rapporto è quella propria del lavoro dipendente a termine.

Inidoneità delle forme di pubblicità preventiva adottate

Sono stati rilevati casi di pubblicazione del bando esclusivamente sull'albo pretorio del Comune o sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. In proposito di rileva come dall'anno 2011 i tradizionali strumenti di pubblicità legale costituiti dall'affissione all'Albo pretorio o dalla pubblicazione nella Gazzetta o nel Bollettino Ufficiale sono stati integralmente sostituiti dalla previsione della pubblicazione nel sito internet istituzionale della pubblica amministrazione che emana l'atto o il provvedimento (art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69; artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Inoltre, in taluni casi si è rilevato che il periodo di durata della pubblicazione dell'avviso relativo al bando sul sito istituzionale dell'ente è stato inferiore ai quindici giorni, durata minima ritenuta idonea ad assicurare la conoscibilità della procedura (v. *supra* paragrafo 2.4, nonché Relazione atti di spesa 2008, pag. 24 e Relazione atti di spesa 2010, pag. 27).

Carenze nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità successiva

I controlli sugli adempimenti in materia di pubblicità successiva effettuati sugli atti pervenuti hanno evidenziato casi nei quali i dati degli incarichi pubblicati non sono completi e conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, richiamate nel quadro normativo di cui al punto 2 che precede. Inoltre, gli elenchi pubblicati spesso non contengono, come pure sarebbe opportuno, il collegamento al relativo atto che a volte non risulta neppure reperibile nell'apposita sezione del sito (art. 1, comma 127, della legge 662 del 1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n.244 del 2007). Tutto ciò ostacola il controllo democratico che l'obbligo di pubblicazione intende soddisfare.

Atti di incarico emessi in data successiva a quella di inizio della prestazione

Sono stati rilevati casi nei quali l'atto di conferimento dell'incarico di collaborazione è stato adottato successivamente alla data indicata quale inizio della prestazione. Nessuna rettifica risulterebbe essere stata apportata successivamente.

Mancata valutazione dell'organo di revisione dell'ente locale

Sono stati rilevati casi di affidamento di incarichi di studio, di consulenza e di ricerca senza indicazione del parere dell'organo di revisione.

Onerosità del compenso in rapporto all'entità e durata della prestazione

In più di un caso si è rilevata la sproporzione tra l'entità del compenso stabilito per la collaborazione o per l'incarico professionale e l'impegno temporale contrattualmente previsto.

Indebita reiterazione degli incarichi

Anche nel presente monitoraggio si è rilevato un diffuso illegittimo ricorso ad improprie forme di rinnovo-proroga di incarichi precedentemente conferiti. In proposito si rileva che l'art. 7, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge n. 228 del 2012 con effetto dal 2013, prevede che "la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma

restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”. In proposito si rinvia a quanto specificamente osservato sull'argomento nel paragrafo 2.3.1.

Affidamento ad un ente pubblico di un incarico di consulenza retribuito senza procedura comparativa

Come già era emerso in occasione dei precedenti monitoraggi, si sono rilevati casi di affidamento ad un ente pubblico di incarichi di consulenza o di ricerca retribuiti in assenza di procedura comparativa, a volte sulla base di apposita convenzione stipulata fra gli enti. Tale modo di procedere si pone al di fuori dell'ipotesi “della cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi” che, secondo l'orientamento della Corte di giustizia (sentenza 19 dicembre 2012, causa C-159/11), confermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3849, Sez. V, del 18 giugno 2013), ne costituisce il necessario presupposto.

Affidamento diretto ad un consorzio partecipato

Due Enti hanno affidato direttamente incarichi ad un consorzio partecipato ed in un caso la normativa regolamentare dell'Ente, erroneamente, prevedeva tale possibilità.

Affidamento ad associazioni private non profit di un incarico di consulenza retribuito senza procedura comparativa

Si sono riscontrati casi di affidamento diretto di incarichi ad associazioni non profit; ad esempio, in un caso, un incarico per la gestione di un progetto di informazione/sensibilizzazione finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del disagio giovanile, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie su tutto il territorio nazionale, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed assegnato ad un Istituto tecnico statale, è stato da quest'ultimo affidato senza alcuna procedura selettiva ad una associazione non profit, attraverso la stipula di apposita convenzione.

Affidamento diretto

Un ente ha provveduto ad affidare direttamente un'attività di formazione sulla base di un progetto presentato da un centro di ricerche di un'università privata, senza motivare l'esclusività del progetto.

Un altro ente ha invece affidato direttamente l'attività di comunicazione e divulgazione di un progetto ad un'associazione senza fini di lucro.

Una AUSL ha provveduto all'affidamento diretto di un incarico in seguito al recesso anticipato del precedente professionista, al fine di garantire la continuità dell'attività sanitaria “nelle more di una

prossima complessiva valutazione riorganizzativa in merito alla modalità di acquisizione della risorsa necessaria". Tale incarico, di durata iniziale superiore all'anno, è poi stato prorogato per un ulteriore anno.

La Regione ha attribuito un incarico per il supporto redazionale ai siti internet della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo senza alcuna procedura selettiva, motivando tale scelta con la specificità del servizio richiesto e le particolari competenze progettuali ed organizzative necessarie, rinvenibili esclusivamente nel soggetto cui era già stato assegnato, in precedenza, la medesima attività.

Insufficiente motivazione in ordine alla mancanza di professionalità interne

Come già rilevato in passato, persistono numerosi casi nei quali è risultata del tutto generica la motivazione del provvedimento di incarico relativamente all'impossibilità di reperire all'interno dell'ente professionalità adeguate, per carenza assoluta o in relazione al carattere assorbente degli altri impegni in essere.

In alcuni casi gli incarichi sono stati conferiti per attività di approfondimento legislativo e giurisprudenziale ovvero di consulenza giuridica specifica ma continuativa, da parte di un Ente sicuramente dotato di un Ufficio legale qualificato ad occuparsi di queste materie, motivando genericamente con l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione, di figure professionali idonee.

Mancato espletamento di procedura comparativa sulla base di una previsione regolamentare illegittima

Si è constatato come, sulla base di una previsione regolamentare illegittima, sia stato affidato un incarico esterno triennale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione senza l'espletamento della necessaria procedura comparativa, sulla base di una disposizione regolamentare che lo prevede, nell'errato presupposto che la natura obbligatoria dell'attività giustifichi tale esclusione.

In un altro caso, le linee guida adottate dall'Ente prevedevano, erroneamente, una deroga alla procedura comparativa in caso di natura fiduciaria dell'incarico, e l'ente ha conseguentemente conferito un incarico libero professionale per le attività dell'ufficio stampa.

Sulla base di una previsione regolamentare illegittima, si è constatato l'affidamento di un incarico esterno senza l'espletamento della necessaria procedura pubblica, ma con invito a cinque professionisti inseriti nella banca dati comunale.

In un’ulteriore fattispecie, il soggetto destinatario è stato selezionato nell’ambito di un elenco di idonei già in possesso dell’Amministrazione conferente, sulla base di una disposizione organizzativa interna che consente - per l’attribuzione di ulteriori incarichi aventi a riferimento identiche professionalità - il riutilizzo di detti elenchi nel triennio successivo alla pubblicazione degli esiti della procedura comparativa.

Conferimento diretto senza procedura comparativa, nel presupposto indimostrato dell’infungibilità soggettiva o della insostituibilità del dipendente collocato a riposo

Sono stati rilevati alcuni casi di conferimento diretto degli incarichi, senza l’esperimento della procedura comparativa, nel presupposto non dimostrato dell’infungibilità del soggetto prescelto. In altri casi gli incarichi sono stati conferiti, anche reiteratamente, a dipendenti dell’ente collocati a riposo, adducendo presunte esigenze di continuità funzionale, talvolta in relazione alle modificazioni intervenute nei limiti di età per il collocamento a riposo.

In un caso, in particolare, l’incarico risulta conferito per un biennio, senza soluzione di continuità e senza procedura comparativa, da una AUSL a ex Direttore di Dipartimento, collocato a riposo per limiti di età, sulla base della “natura scientifica non comparabile” della prestazione e della necessità di continuare a garantire il livello di eccellenza dei servizi erogati dalla struttura nella fase di transizione successiva alla sua cessazione dal servizio (evento, quest’ultimo, certamente prevedibile e cui l’Amministrazione avrebbe potuto far fronte in tempo utile).

Affidamento incarico in base a graduatoria di precedente bando

Si è registrato il caso di un Comune che ha provveduto all’affidamento di un incarico libero professionale avvalendosi di una graduatoria scaturita da una precedente selezione, motivando che le competenze e le funzioni relative al nuovo incarico sono assimilabili a quelle oggetto della selezione già effettuata.

Procedure di selezione aperte a personale interno all’ente

Relativamente ad una Università, si sono rilevati vari casi in cui la procedura selettiva per l’acquisizione di una professionalità esterna, pur nella dichiarata considerazione “dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse già in servizio presso la struttura richiedente”, prevedeva un bando di selezione aperto anche a personale interno per verificare preliminarmente “la disponibilità di altro personale dipendente, in possesso di un profilo corrispondente a quello ricercato”. Tale modo di procedere non appare corretto, considerato che la preliminare ricerca di personale idoneo deve estendersi a tutto il personale dell’Ente e non limitarsi alla singola struttura.

Carattere di straordinarietà dell’incarico non sempre rispettato

Nel settore sanitario si sono rilevati svariati casi nei quali la tipologia dell’incarico di collaborazione e/o la sua prevista durata pluriennale contraddicono manifestamente il carattere straordinario e temporaneo che gli stessi dovrebbero avere.

Oggetto dell’incarico non sufficientemente definito

Si sono riscontrati casi nei quali l’oggetto dell’incarico risulta del tutto generico e indeterminato. In un caso, in particolare, l’oggetto, definito come “attività tecnica straordinaria”, ha comportato l’attribuzione dell’incarico per un triennio con corresponsione mensile della retribuzione, rivelando la sostanziale natura di rapporto di lavoro dipendente. In un altro caso, l’oggetto dell’incarico si concretizza in una mera disponibilità a fornire consulenza a richiesta, anche telefonica, per particolari problematiche di natura fiscale.

Acquisizioni per iniziative culturali mediante buono d’ordine

Relativamente ad un ente è emerso che, in virtù della specifica disciplina regolamentare adottata, le procedure di spesa per iniziative culturali hanno comportato l’adozione di determinate preliminari con funzioni di impegno “interno” della spesa “*al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del servizio proponente*” provvedendo poi alle effettive forniture tramite l’emissione di buoni d’ordine, ovvero con trattativa privata previa gara uffiosa, in relazione alle disposizioni regolamentari dell’ente. La peculiarità della procedura, caratterizzata da notevole snellezza operativa, dà luogo a perplessità quanto all’efficacia dei controlli interni posti in essere nelle fasi antecedenti al pagamento, nelle quali si perfeziona l’obbligazione dell’ente. Gli atti sono stati adottati dopo l’approvazione del bilancio di previsione, ma in assenza di PEG approvato dall’organo esecutivo.

Spese per trasmissioni televisive

Come già constatato negli anni precedenti, si è rilevato il ricorso a contratti per la produzione e diffusione di format televisivi di informazione e per il servizio di informazione, video produzione, diffusione televisiva-digitale terrestre e radio. Tali iniziative, di entità finanziariamente significativa, hanno avuto solo in parte carattere informativo dell’utenza - peraltro più facilmente conseguibile mediante altre forme di comunicazione meno onerose e più trasparenti – e in buona misura sembrano essere state finalizzate a promuovere genericamente l’immagine dell’ente e del suo gruppo dirigente. Come tali non appaiono giustificate avendo finalità eminentemente

propagandistica. In proposito si richiamano, le considerazioni già formulate in sede di monitoraggio sugli atti di spesa relativi al 2008.³⁷

Mancanza/aggiramento del requisito della temporaneità dell’incarico

In alcuni casi gli incarichi, previsti anche con durata triennale, vengono poi riproposti in capo alla medesima persona per attività identiche o similari a quelle appena concluse; in un caso in particolare, il professionista, psicologo, fin dal 2006 ha in essere un rapporto di collaborazione con l’ente per il supporto psicologico del personale attraverso progetti diversi, ma di contenuto sostanzialmente identico, reiterati e rinnovati attraverso procedura di selezione, realizzata con la comparazione di curriculum.

Dall’esame degli atti pervenuti, eseguito secondo criteri selettivi, e dalla connessa attività istruttoria svolta, sono emersi casi che sono stati oggetto di segnalazione alla competente Procura regionale della Corte, per possibili profili di responsabilità riscontrati.

³⁷ “*Distinzione degli obblighi di informazione e comunicazione ai cittadini dalle attività di natura propagandistica* - Relativamente alle attività di comunicazione verso i cittadini, in alcuni dei casi esaminati si possono intravedere finalità propagandistiche concorrenti con gli scopi informativi dell’iniziativa. Al riguardo va sottolineata l’esigenza di tenere distinta l’attività di informazione dei cittadini e degli utenti, pienamente coerente con l’attività e le finalità dell’ente pubblico, dalle esigenze di promozione politica, proprie dell’attività dei partiti e che non devono gravare sui bilanci degli enti. In particolare, alcuni enti hanno sostenuto oneri significativi per partecipare a manifestazioni di tipo fieristico concernenti l’attività delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo si segnala l’esigenza di valutare sempre attentamente le caratteristiche dell’iniziativa, allo scopo di evitare oneri correlati a manifestazioni nelle quali possono prevalere aspetti propagandistici e di autoreferenzialità.”

4 Considerazioni conclusive e proposte

E' ben noto come le materie degli incarichi professionali esterni e delle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza siano state oggetto in questi anni di ripetuti interventi legislativi finalizzati a contenerne l'impatto sulla finanza pubblica.

Per quanto specificamente attiene all'obbligo di trasmissione degli atti di spesa in argomento, previsto dall'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005, si può affermare che esso ha trovato nel 2011 e 2012 ampia applicazione tra le pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, pur registrandosi un decremento numerico degli atti pervenuti rispetto al 2010, soprattutto a causa delle limitazioni finanziarie e normative che hanno contenuto il ricorso a prestazioni esterne, specie se di importo più elevato.

Il risultato conseguito nel 2011 e 2012 va pure messo in relazione alle indicazioni operative fornite dalla Sezione regionale con le deliberazioni degli anni precedenti, che hanno cercato di chiarire la esatta portata della previsione normativa.³⁸

Per quanto attiene agli aspetti di ordine sostanziale, gli atti esaminati hanno messo in luce un numero non trascurabile di comportamenti non in linea con le prescrizioni legislative. I casi più significativi sono stati illustrati nel paragrafo 3.5. Tra le criticità meritevoli di particolare segnalazione, vi sono, per gli incarichi di consulenza e collaborazione, il mancato esperimento delle prescritte procedure comparative, la carente motivazione in ordine all'indisponibilità di professionalità interne e il conferimento di incarichi che dissimulano rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato. Pure va segnalato, come già in passato, l'improprio ricorso alle proroghe in luogo dell'effettuazione di una nuova procedura.

In alcuni casi è mancato il preventivo coinvolgimento dell'organo di revisione.

Criticità sono emerse, come già in passato, relativamente alle spese di pubblicità e rappresentanza, in alcuni casi aventi finalità eminentemente propagandistica per promuovere l'immagine dell'ente e del suo gruppo dirigente.

Sul piano propositivo, si ribadisce quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni di monitoraggio in ordine all'esigenza di una revisione del quadro normativo, al fine di:

- a) rendere più agevolmente identificabili ed univoche le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di trasmissione alla Corte. Infatti, l'insoddisfacente formulazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005, che per individuare la tipologia di atti per i quali sussiste detto obbligo fa rinvio a commi che prevedono specifici limiti di spesa che, a loro volta, non si applicano a vari enti quali

³⁸ Ci si riferisce alle deliberazioni n. 104 del 16 dicembre 2008 e n. 7 del 13 marzo 2009, già ricordate nel paragrafo 2.1.

università, AUSL, ecc., ha determinato rilevanti incertezze applicative e frequenti omissioni negli invii. Occorrerebbe, dunque, in primo luogo chiarire normativamente in modo preciso il perimetro soggettivo ed oggettivo dell'obbligo *de quo*, possibilmente estendendolo alle società a partecipazione pubblica, oggi del tutto sottratte a tale forma di controllo;

- b) telematizzare l'obbligo di trasmissione degli atti di cui al comma 173, mediante apposita applicazione *web*, unificando e armonizzando tale adempimento con l'obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della la pubblicazione sul sito *Internet* di quest'ultimo.
- c) definire in modo univoco e preciso la differenza tra appalto di servizi e incarichi di consulenza, stante il persistere nel vigente quadro normativo di incertezze tra le due figure giuridiche, oggetto di difformi discipline procedurali e sostanziali.

Allo scopo di sottoporre le suddette proposte all'attenzione delle competenti strutture centrali, appare opportuno suggerire la trasmissione della presente relazione ai presidenti della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, al Magistrato referente presso la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti e al Capo del Dipartimento per la funzione pubblica.

Allegato 1

Atti di spesa superiori a 5.000 euro, esercizi 2011 e 2012, distinti per tipologia e per provincia

Prov.	denominazione Ente	di cui									
		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
		Incarichi	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	A.O.UNIVERSITARIA di BOLOGNA - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi	4.744.680,84	237	4.737.070,72	236			7.610,12	1		
	A.S.P."POVERI VERGOGNOSI" di BOLOGNA	845.615,64	43	780.100,71	35	16.368,00	2	49.146,93	6		
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA)	179.843,47	8	127.175,47	5	9.984,00	1			42.684,00	2
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Direz. Amministrativa	8.712,00	1			8.712,00	1				
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA (ARPA) - Direz.generale	6.776,00	1			6.776,00	1				
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Direz.tecnica	213.175,28	6	24.990,00	1	65.605,28	3			122.580,00	2
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Sez.Provinciale di Bologna	70.365,92	2			70.365,92	2				
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BOLOGNA	874.539,81	64	120.917,43	10	286.710,36	10	251.978,40	21	214.933,62	23
	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DELL'IDICE - Comune di San Lazzaro di Savena (in qualità di Comune capofila)	14.020,50	2							14.020,50	2
	AUSL di BOLOGNA	3.167.402,29	229	2.587.590,96	175			183.654,37	13	396.156,96	41
	AUSL di BOLOGNA - u.o.c. Acquisti	17.496,00	2							17.496,00	2
	AUSL di IMOLA	926.403,76	84	551.187,74	61	104.000,00	2	116.241,24	9	154.974,78	12
	AZIENDA CONSORTILE "InSieme" Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia	349.785,31	6	349.785,31	6						
	AZIENDA REGIONALE per il DIRITTO allo STUDIO (ER.GO)	52.730,41	3	27.000,00	1			25.730,41	2		
	CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIA) di BOLOGNA	19.000,00	2	10.000,00	1					9.000,00	1
	COMUNE di ANZOLA DELL'EMILIA	162.996,87	13	104.172,87	6	12.584,00	1	19.480,00	3	26.760,00	3
	COMUNE di ARGELATO	89.306,03	7	8.262,00	1	28.704,00	1	35.888,03	3	16.452,00	2
	COMUNE di BENTIVOGLIO	141.223,31	12	110.572,48	9	15.000,00	1	15.650,83	2		
	COMUNE di BOLOGNA	787.990,54	44	51.000,00	3	34.869,60	4	186.241,25	7	515.879,69	30
	COMUNE di BUDRIO	138.236,72	8	46.013,00	3			13.298,72	2	78.925,00	3

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	COMUNE di CASALECCHIO di RENO	84.686,14	5	39.000,00	2	8.973,12	1	36.713,02	2				
	COMUNE di CASALFIUMANESE	15.575,04	1					15.575,04	1				
	COMUNE di CASTEL GUELFO di BOLOGNA	14.974,96	1					14.974,96	1				
	COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME	92.823,98	13	49.366,79	8			43.457,19	5				
	COMUNE di CASTENASO	114.492,04	6	6.898,32	1	9.921,60	1	97.672,12	4				
	COMUNE di CREVALCORE	29.307,89	4	5.000,00	1			24.307,89	3				
	COMUNE di CREVALCORE - Istituzione dei serv.culturali "PAOLO BORSELLINO"	15.700,00	1	15.700,00	1								
	COMUNE di DOZZA	15.654,60	4	15.654,60	2							0,00	2
	COMUNE di GAGGIO MONTANO	16.269,66	1					16.269,66	1				
	COMUNE di GALLIERA	24.262,00	1	24.262,00	1								
	COMUNE di GRANAGLIONE	7.862,40	1					7.862,40	1				
	COMUNE di GRANAROLO dell'EMILIA	147.405,63	4	147.405,63	4								
	COMUNE di IMOLA	1.040.851,28	178	806.383,60	164			209.063,82	11	25.403,86	3		
	COMUNE di MALALBERGO	98.263,20	5	14.479,20	2			83.784,00	3				
	COMUNE di MARZABOTTO	98.430,38	2					98.430,38	2				
	COMUNE di MEDICINA	15.507,12	2			7.516,28	1	7.990,84	1				
	COMUNE di MINERBIO	156.896,08	11	103.472,72	6			53.423,36	5				
	COMUNE di MOLINELLA	7.800,00	1	7.800,00	1								
	COMUNE di MONTE SAN PIETRO	41.874,42	3	17.265,25	1			24.609,17	2				
	COMUNE di MONTEVEGLIO	41.319,20	6	13.699,20	2			27.620,00	4				

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	COMUNE di MONZUNO	0,00	2									0,00	2
	COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA	3.285,52	1			3.285,52	1						
	COMUNE di PIANORO	162.687,33	9	41.903,73	4	9.494,00	1	111.289,60	4				
	COMUNE di SALA BOLOGNESE	5.026,30	1					5.026,30	1				
	COMUNE di SAN LAZZARO DI SAVENA	259.421,57	20	51.725,60	3	139.422,32	11	68.273,65	6				
	COMUNE di SAN PIETRO IN CASALE	44.134,16	4	36.134,16	3					8.000,00	1		
	COMUNE di SANT'AGATA BOLOGNESE	64.446,40	7	23.938,96	4			40.507,44	3				
	COMUNE di SASSO MARCONI	106.712,00	6					106.712,00	6				
	COMUNE di VERGATO	32.383,91	2							32.383,91	2		
	COMUNE di ZOLA PREDOSA	181.079,28	9	54.951,88	4	11.240,00	2	108.887,40	2	6.000,00	1		
	DIREZIONE REGIONALE per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna	3.562.216,59	54			517.851,20	31	3.001.765,39	20	42.600,00	3		
	ISTITUTO "ROLANDINO dè PASSAGGERI-CARLO PEPOLI"	81.334,40	7			11.271,40	1			70.063,00	6		
	ISTITUTO ISTRUZ.SUPER. St.le "IPC MANFREDI- ITC TANARI"	12.209,87	1			12.209,87	1						
	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico	1.902.216,51	76	1.890.984,51	74	11.232,00	2						
	ISTITUTO per i BENI ARTISTICI, CULTURALI e NATURALI (IBACN)	54.000,00	2	54.000,00	1							0,00	1
	ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI della Provincia di Bologna	64.800,00	2			64.800,00	2						
	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	170.082,00	10	170.082,00	10								
	PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE	184.994,09	13	78.340,80	4	58.067,20	3	48.586,09	6				
	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE per le OO.PP. per l'EMILIA-ROMAGNA - MARCHE - BOLOGNA	40.392,00	1					40.392,00	1				
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	4.232.898,78	170	435.385,00	18	1.187.792,88	49			2.609.720,90	103		

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Assemblea Legislativa	348.616,35	9	194.271,35	6					154.345,00	3		
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Direz.Attività Produttive, Commercio, Turismo	73.000,00	3	73.000,00	3								
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche	19.800,00	1							19.800,00	1		
	UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA	97.530,40	7	16.848,00	1					80.682,40	6		
	UNIONE di COMUNI VALLE del SAMOGGIA	32.743,28	1							32.743,28	1		
	UNIONE RENO GALLIERA	74.650,00	3	28.750,00	2	45.900,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM"	2.449.003,21	204	1.474.855,28	177	88.900,00	5	556.914,52	14	328.333,41	8		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - A.P.O.S. - area persone e organizzazione	325.000,00	8	175.000,00	7	150.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - AA.GG.	43.648,54	2					36.808,54	1	6.840,00	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - ARCES - Centro Di Ricerca Sui Sistemi Elettronici Per L'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni 'E. De Castro'	33.098,50	2	33.098,50	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - ARIC - Area della Ricerca	15.550,00	2	6.700,00	1	8.850,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - AUTC - area Edilizia e Logistica	488.896,09	28					488.896,09	28				
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Azienda Agraria	54.344,72	6							54.344,72	6		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip."L. Galvani"	10.000,00	1	10.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca Industriale Scienze Della Vita E Tecnologie Della Salute	12.500,00	1			12.500,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca Per La Tutela Della Salute Sessuale (C.I.S.S.)	13.500,00	1	13.500,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza (CIRVIS)	5.080,00	1			5.080,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca sull'UTOPIA	5.425,00	1	5.425,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca, Storia, Diritto, Filos.e Sociol.Diritto e Inform.Giurid.(CIRSFID)	139.603,18	5	139.603,18	5								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di ricerche sul Cancro "G.PRODI"	45.000,00	3			45.000,00	3						

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interfacoltà' Linguistica Teorica E Appl. (C.I.L.T.A.) "L.Heilmann"	443.444,00	11	443.444,00	11								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. Cardiovascolare	170.678,20	6	170.678,20	6								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Archeologia	25.000,00	4	25.000,00	4								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Architettura e Pianificazione Territoriale	34.500,00	3	14.500,00	1	20.000,00	2						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Astronomia	5.696,00	1	5.696,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Chimica Fisica e Inorganica	9.620,00	1	9.620,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Discipline della Comunicazione	25.125,43	3	18.400,00	2					6.725,43	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Discipline Storiche	12.000,00	2	12.000,00	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Farmacologia	61.441,20	2	61.441,20	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Filologia Classica e Italianistica	51.107,60	5	14.000,00	2					37.107,60	3		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Fisica	44.500,00	3	44.500,00	3								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Medicina Clinica	17.472,00	1			17.472,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Paleografia e Medievistica	17.850,00	3	7.000,00	1	10.850,00	2						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Psicologia	460.060,00	19			460.060,00	19						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia Dell'Apparato Locomotore	114.624,72	5	93.984,00	4					20.640,72	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM)	133.305,00	7	126.305,00	6	7.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" (EDU)	35.000,00	2	35.000,00	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze dell'Informazione	63.780,00	8	57.640,00	7	6.140,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze e Tecnologie Agroambientali (DISTAL)	42.505,00	4	42.505,00	4								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Economiche	117.000,00	7	117.000,00	7								

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Farmaceutiche	12.904,00	1									12.904,00	1
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze politiche e sociali	30.000,00	1	30.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Colture Arboree	13.993,78	2			13.993,78	2						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Economia e Ingegn. Agrarie (DEIAGRA)	17.246,72	2	17.246,72	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS)	33.537,60	3	21.000,00	2							12.537,60	1
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Fisiologia Umana e Generale	5.000,00	1	5.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ing. Chimica	13.000,00	1	13.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ing. Chimica Mineraria e Tecnologie Ambientali - (DICMA)	39.550,00	3	39.550,00	3								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ingegn. delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM)	33.915,00	3	33.915,00	3								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali - DICAM	68.112,00	6	10.488,00	2	50.624,00	3					7.000,00	1
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"	52.250,00	2	17.250,00	1	35.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ingegneria Energetica, Nucleare e Del Controllo Ambientale (DIENCA)	15.079,03	1	15.079,03	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Medicina e Sanita' Pubblica	5.000,00	1			5.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Musica e Spettacolo	52.546,99	3	18.000,00	1							34.546,99	2
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Patologia Sperimentale	35.580,58	3	35.580,58	3								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Anatomiche Umane (SAU) e Fisiopatologia dell'Apparato Locomotore (FAL)	25.200,00	1	25.200,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche	42.811,32	3	22.811,32	2	20.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Giuridiche 'A. Ciu'	10.806,00	2	10.806,00	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Mediche Veterinarie	158.000,00	11	78.000,00	5	80.000,00	6						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Odontostomatologiche	150.612,00	13	55.420,00	6	95.192,00	7						

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Scienze Storiche	5.500,00	1							5.500,00	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Studi Interdisciplinari in Traduzione, Lingue, and Culture (SITLEC)	17.046,37	2	17.046,37	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - GALA - Unità professionale Grandi Appalti di Lavori	108.000,00	1					108.000,00	1				
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Istituto di Studi Superiori (ISS)	20.000,00	1	20.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Scuola Europea di alti Studi Tributari (SEAST)	7.500,00	1	7.500,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Scuola Superiore di Politiche per la Salute	10.000,00	1			10.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Servizio Medicina del Lavoro di Prevenzione e Protezione e Fisica Sanitaria	117.840,00	3	117.840,00	3								
Totale		33.327.307,24	1.880	17.820.170,37	1.191	3.900.318,33	197	6.388.733,17	208	5.218.085,37	279	0,00	5

Prov.	denominazione Ente	di cui											
		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz,pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
FERRARA	A.O.UNIVERSITARIA di FERRARA - Arcispedale S.Anna	3.031.576,74	177	2.289.182,92	149	19.322,48	2	612.551,34	24	110.520,00	2		
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di FERRARA	2.096.760,27	51	18.656,00	3	362.540,87	14	1.696.028,87	32	19.534,53	2		
	AUSL di FERRARA	2.319.878,41	151	1.805.968,89	109			382.751,47	12	131.158,05	30		
	CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIA) di FERRARA	90.973,88	6							90.973,88	6		
	COMUNE di ARGENTA	112.009,83	9	57.740,61	3	26.200,00	2	21.519,22	3	6.550,00	1		
	COMUNE di BONDENO	87.241,20	3	73.205,00	1			14.036,20	2				
	COMUNE di CENTO	194.739,22	10	22.268,00	1	147.760,86	7	24.710,36	2				
	COMUNE di COMACCHIO	283.666,63	28	157.086,52	12	74.310,56	13	52.269,55	3				
	COMUNE di COPPARO	10.000,00	1			10.000,00	1						
	COMUNE di FERRARA	370.043,32	23	115.533,38	11	15.079,68	2	232.434,26	9	6.996,00	1		
	COMUNE di FERRARA - Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie	74.900,00	4	74.900,00	4								
	COMUNE di FERRARA - Museo Civico di Storia Naturale	47.691,00	3	47.691,00	3								
	COMUNE di FERRARA - Servizio Amministrativo OO. PP. ed Espropri - Programmazione e Controllo	195.686,40	16					195.686,40	16				
	COMUNE di FERRARA - Settore Attività Interfunzionali - Servizio Ufficio di Piano	6.120,00	1			6.120,00	1						
	COMUNE di FERRARA - Ufficio Unesco	22.000,00	1	22.000,00	1								
	COMUNE di MESOLA	53.297,94	4					53.297,94	4				
	COMUNE di MIRABELLO	35.600,00	3			12.100,00	1	23.500,00	2				
	COMUNE di OSTELLATO	27.416,99	3							27.416,99	3		
	COMUNE di TRESIGALLO	77.696,51	8					70.915,99	7	6.780,52	1		
	COMUNE di VIGARANO MAINARDA	178.348,84	21	119.426,62	13	31.586,79	4	27.335,43	4				
	COMUNE di VOGHIERA	5.643,46	1					5.643,46	1				
	CONSORZIO del PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO - EMILIA-ROMAGNA	472.536,56	44	45.025,56	2	154.787,45	13	132.224,55	13	140.499,00	16		
	UNIVERSITA' degli STUDI di FERRARA	1.719.990,73	129	1.302.028,81	113	40.500,00	3	327.185,92	9	50.276,00	4		
	UNIVERSITA' degli STUDI di FERRARA - Dip.di Ingegneria	50.062,68	6	38.562,68	4	5.500,00	1	6.000,00	1				
Totale		11.563.380,61	703	6.189.275,99	429	905.808,69	64	3.878.090,96	144	590.704,97	66	0,00	0

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
FORLÌ-GESENA	A.S.P. DEL FORLIVESE	9.360,00	1			9.360,00	1						
	A.S.P. DEL RUBICONE	10.608,00	1					10.608,00	1				
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA)	36.193,21	1	36.193,21	1								
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	7.000,00	1			7.000,00	1						
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di FORLÌ-CESENA	684.252,40	46	316.221,52	16	25.708,80	2	342.322,08	28				
	AUSL di CESENA	867.500,47	44	736.681,00	36	60.990,67	6	69.828,80	2				
	AUSL di FORLÌ	1.912.428,36	77	1.672.168,98	73			240.259,38	4				
	COMUNE di BERTINORO	10.000,00	1	10.000,00	1								
	COMUNE di BORGHI	59.414,34	4	22.934,34	1			36.480,00	3				
	COMUNE di CASTROCARO TERME E TERRA del SOLE	35.546,16	4					35.546,16	4				
	COMUNE di CESENA	828.657,21	56	552.087,68	45			182.757,03	6	93.812,50	5		
	COMUNE di CESENATICO	542.073,49	25	12.071,60	2	81.482,80	7	58.216,69	6	390.302,40	10		
	COMUNE di CIVITELLA di ROMAGNA	20.533,22	3					20.533,22	3				
	COMUNE di FORLÌ	974.822,59	37	396.051,58	20			578.771,01	17				
	COMUNE di GAMBETTOLA	272.639,35	1					272.639,35	1				
	COMUNE di LONGIANO	32.545,60	2					32.545,60	2				
	COMUNE di MERCATO SARACENO	152.708,14	7					152.708,14	7				
	COMUNE di MONTIANO	43.536,46	3					43.536,46	3				
	COMUNE di SAN MAURO PASCOLI	86.014,14	9	10.100,00	2			75.914,14	7				
	COMUNE di SARSINA	33.000,00	1			33.000,00	1						

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011	di cui											
			collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa			
			Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°		
FORLÌ-GESENA	COMUNE di SAVIGNANO SUL RUBICONE		171.459,80	15					171.459,80	15				
	COMUNE di SOGLIANO AL RUBICONE		135.331,17	12			6.909,27	1	128.421,90	11				
	DIREZIONE DIDATTICA STATALE "FEDERICO FELLINI" - II Circolo - Forlì		0,00	1							0,00	1		
	IPSSCT "CINO MACRELLI" - Cesena		0,00	1							0,00	1		
	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)		19.542,47	2	12.623,82	1			6.918,65	1				
	UNIONE dei COMUNI DEL RUBICONE		80.436,76	4	50.836,76	2			29.600,00	2				
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico Didattico di Forlì		296.067,79	14	58.200,00	7			32.620,58	2	205.247,21	5		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico-Didattico di Cesena		100.001,82	8	51.180,47	5	10.000,00	1			38.821,35	2		
	Totale		7.421.672,95	381	3.937.350,96	212	234.451,54	20	2.521.686,99	125	728.183,46	22	0,00	2

Prov.	denominazione Ente	di cui									
		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
		Incarichi €	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
MODENA	A.O.UNIVERSITARIA POLICLINICO di MODENA	356.614,64	13	40.000,00	1	66.234,54	4	250.380,10	8		
	A.S.P. dei COMUNI MODENESI AREA NORD	45.160,11	3			26.020,00	2	19.140,11	1		
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di MODENA	2.516.859,68	98	1.993.682,45	73	13.920,00	1	478.057,23	22	31.200,00	2
	AUSL di MODENA	2.587.254,03	135	1.719.009,00	104	60.637,00	3	807.608,03	28		
	AUSL di MODENA - Dip.di Sanità Pubblica	52.197,40	3	52.197,40	3						
	AUSL di MODENA - Distretto di Vignola	3.368,77	3	3.368,77	3						
	COMUNE di BASTIGLIA	155.991,20	6			20.213,60	2	135.777,60	4		
	COMUNE di CARPI	490.811,61	34	93.808,04	7			306.226,73	18	90.776,84	9
	COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA	274.183,31	13	16.440,00	2	17.875,60	2	239.867,71	9		
	COMUNE di CASTELNUOVO RANGONE	18.000,00	1							18.000,00	1
	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	6.300,02	1			6.300,02	1				
	COMUNE di CAVEZZO	56.201,60	3					56.201,60	3		
	COMUNE di FIORANO modenese	13.343,00	1	13.343,00	1						
	COMUNE di FORMIGINE	193.677,50	6	48.086,02	2	19.000,00	1	126.591,48	3		
	COMUNE di MEDOLLA	52.904,40	4	8.384,40	1	25.800,00	2	18.720,00	1		
	COMUNE di MIRANDOLA	6.960,00	1							6.960,00	1
	COMUNE di MODENA	1.386.221,27	100	1.289.224,52	89	44.312,50	4	35.862,32	4	16.821,93	3
	COMUNE di MODENA - Settore Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	43.562,89	3	6.315,66	1					37.247,23	2
	COMUNE di MODENA - Settore Lavori Pubblici - Servizio Urbanizzazioni e Nuove Infrastrutture	225.667,56	8					225.667,56	8		
	COMUNE di MODENA - Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	31.933,36	1	31.933,36	1						

Prov.	denominazione Ente	di cui									
		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
MODENA	COMUNE di MODENA - Servizio Galleria Civica	174.852,13	16	45.595,83	5	13.800,00	1			115.456,30	10
	COMUNE di MODENA - Settore Ambiente e Protezione Civile	85.762,44	3			85.762,44	3				
	COMUNE di MODENA - Settore Istruzione e Rapporti con l'Università	7.451,16	1	7.451,16	1						
	COMUNE di MODENA - Settore Manutenzione e Logistica	19.493,76	2	10.108,80	1			9.384,96	1		
	COMUNE di MODENA - Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	44.469,72	10					44.469,72	10		
	COMUNE di MODENA - Settore Politiche Sociali Sanitarie e Abitative	5.110,00	1	5.110,00	1						
	COMUNE di MONTEFIORINO	5.788,64	1					5.788,64	1		
	COMUNE di NOVI DI MODENA	7.550,00	1					7.550,00	1		
	COMUNE di PAVULLO NEL FRIGNANO	114.809,33	7	79.306,92	5			35.502,41	2		
	COMUNE di POLINAGO	17.882,32	2	17.882,32	2						
	COMUNE di SAN CESARIO SUL PANARO	25.042,16	1					25.042,16	1		
	COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO	264.187,80	12					264.187,80	12		
	COMUNE di SASSUOLO	44.567,00	5	34.567,00	4					10.000,00	1
	COMUNE di SASSUOLO - Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (a socio unico)	45.152,30	1							45.152,30	1
	COMUNE di SAVIGNANO SUL PANARO	45.000,00	2	45.000,00	2						
	COMUNE di SPILAMBERTO	33.842,78	5					33.842,78	5		
	COMUNE di VIGNOLA	30.000,00	5	30.000,00	5						
	COMUNE di ZOCCA	23.645,60	2					23.645,60	2		
	CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE di MODENA	23.064,87	3	23.064,87	3						
	DIREZIONE DIDATTICA di PAVULLO	16.321,44	2	16.321,44	2						

Prov.	Anno 2011	denominazione Ente	di cui									
			collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
			Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
MODENA	ISTITUTO COMPRENSIVO di SESTOLA		0,00	1								0,00 1
	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "LANFRANCO"		7.506,54	1	7.506,54	1						
	UNIONE DEI COMUNI "TERRE di CASTELLI"		75.104,59	5	17.350,00	2	38.057,00	2			19.697,59	1
	UNIONE delle "TERRE D'ARGINE"		397.032,14	28	233.358,97	18			136.173,17	8	27.500,00	2
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA		259.955,66	19	161.240,66	17	83.055,00	1			15.660,00	1
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Amministrazione Centrale		445.676,25	17	445.676,25	17						
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Centro Interdip.di Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa		180.000,00	2	90.000,00	1					90.000,00	1
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. ad Attività Integrata Chirurgie Specialistiche Testa-Collo		55.183,33	1							55.183,33	1
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. ad Attività Integrata Materno Infantile		26.498,83	2							26.498,83	2
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Comunicazione ed Economia		18.946,28	3	18.946,28	3						
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Economia Aziendale		8.557,12	1	8.557,12	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Ingegneria dell'Informazione		79.762,00	7	51.682,00	6	28.080,00	1				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze		70.000,00	1	70.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze e Metodi dell'Ingegneria		6.663,00	1	6.663,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip.ad Attività Integrata di Oncologia, Ematologia (E.P.A.R.)		19.195,24	6							19.195,24	6
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip.di Medicine e Specialità Mediche		9.522,70	1	9.522,70	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip.di Neuroscienze		57.988,43	2	57.988,43	2						
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Facoltà di Ingegneria - Sede di Modena		5.200,00	1	5.200,00	1						
	Totale		11.273.997,91	618	6.813.892,91	391	549.067,70	30	3.285.687,71	152	625.349,59	44 0,00 1

Prov.	denominazione Ente	di cui									
		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz,pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
PARMA	A.O.UNIVERSITARIA di PARMA	3.954.738,23	163	2.087.377,33	85	1.806.716,04	74	60.644,86	4		
	A.S.P. "DISTRETTO DI FIDENZA"	127.841,80	5	75.425,80	2	52.416,00	3				
	A.S.P."AD PERSONAM"	0,00	1							0,00	1
	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.PO)	1.134.739,50	46	318.475,03	12	125.309,79	6	690.954,68	28		
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PARMA	1.024.628,33	58	86.241,19	6	66.600,00	3	736.034,57	34	135.752,57	15
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PARMA - Servizio Agricoltura e Risorse Naturali	39.095,83	1	39.095,83	1						
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PARMA - Servizio Viabilità ed Infrastrutture	57.294,40	2					57.294,40	2		
	AUSL di PARMA	2.568.143,06	136	2.568.143,06	136						
	AUSL di PARMA - Dip.Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	86.640,00	3	86.640,00	3						
	AUSL di PARMA - Distretto di Fidenza	11.416,00	2	11.416,00	2						
	CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) di PARMA	67.152,00	3	36.576,00	2					30.576,00	1
	COMUNE di BUSSETO	155.518,02	9	13.578,50	2			141.939,52	7		
	COMUNE di COLLECCHIO	78.715,80	5	78.715,80	5						
	COMUNE di FIDENZA	29.793,61	4					29.793,61	4		
	COMUNE di FONTANELLATO	40.600,00	3					19.000,00	2	21.600,00	1
	COMUNE di FONTEVIVO	30.141,12	4	13.341,12	2					16.800,00	1
	COMUNE di FORNOVO DI TARO	125.165,66	6			67.761,01	3	34.406,65	2	22.998,00	1
	COMUNE di LANGHIRANO	207.588,05	11	6.370,65	1			201.217,40	10		
	COMUNE di LESIGNANO DE' BAGNI	36.018,52	3					36.018,52	3		
	COMUNE di MEDESANO	17.636,24	4			2.645,46	1	14.990,78	3		

Prov.	denominazione Ente	di cui									
		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
PARMA	COMUNE di MEZZANI	7.488,00	2					7.488,00	1		
	COMUNE di MONTECHIARUGOLO	99.937,19	10			7.500,00	1	54.328,15	7	38.109,04	2
	COMUNE di NOCETO	29.486,80	3					29.486,80	3		
	COMUNE di PARMA	1.210.185,70	73	319.323,39	14	144.688,00	8	134.896,48	10	611.277,83	41
	COMUNE di PARMA - Area Attrattività e Marketing	19.680,00	2							19.680,00	2
	COMUNE di PARMA - Istituzione Casa della Musica di Parma	72.237,00	4	72.237,00	4						
	COMUNE di PARMA - Servizio Controllo del Territorio - S.O. Manutenzione Strutture	32.625,60	2					32.625,60	2		
	COMUNE di PARMA - Settore Cultura - Musei e Beni Culturali - Pinacoteca Stuard	16.965,12	1	16.965,12	1						
	COMUNE di PARMA - Settore Pianificazione Territoriale	25.917,78	4			696,66	1	19.189,12	2	6.032,00	1
	COMUNE di PARMA - Settore Strutture Pubbliche	237.429,70	14					237.429,70	14		
	COMUNE di PELLEGRINO PARMENSE	11.954,80	1					11.954,80	1		
	COMUNE di SALA BAGANZA	104.205,24	5			22.451,67	3	81.753,57	2		
	COMUNE di SALSUMAGGIORE TERME	67.330,80	10	42.994,80	8			24.336,00	1		
	COMUNE di SOLIGNANO	31.728,00	2			31.728,00	2				
	COMUNE di SORBOLO	8.322,00	2					8.322,00	1		
	COMUNE di TIZZANO VAL PARMA	31.448,00	5							31.448,00	5
	COMUNE di TRAVERSETOLO	52.605,16	5					46.005,16	4	6.600,00	1
	COMUNE di VARANO DE' MELEGARI	104.895,84	8					104.895,84	8		
	CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE di PARMA	10.800,00	1							10.800,00	1
	CONSORZIO PARCO REGIONALE BOSCHI di CARREGA (dal 2012 "Ente gest.parchi e Biodiversità Emilia Occidentale")	12.000,00	1			12.000,00	1				

di cui

Anno 2011				collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz.pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
PARMA	CONSORZIO PARCO REGIONALE FLUVIALE del TARO	10.800,00	1					10.800,00	1				
	ISTITUTO TECNICO C."MACEDONIO MELLONI"	6.300,00	1	6.300,00	1								
	PREFETTURA DI PARMA - UTG	0,00	1									0,00	1
	UNIONE BASSA EST PARMENSE	62.993,13	4					55.970,89	3	7.022,24	1		
	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	74.868,80	5	40.684,00	3	6.500,00	1	27.684,80	1				
	UNIONE TERRE VERDIANE	104.640,00	4	16.000,00	1			88.640,00	3				
	UNIVERSITA' degli STUDI di PARMA	768.027,37	68	315.419,00	38	447.587,37	29			5.021,00	1		
	Totale	13.007.738,20	708	6.251.319,62	329	2.794.600,00	136	2.998.101,90	163	963.716,68	74	0,00	6

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
PIACENZA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PIACENZA	23.584,80	1									23.584,80	1
	AUSL di PIACENZA	520.112,91	44	314.558,20	29	8.000,00	1	131.062,71	7	66.492,00	7		
	CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA (CCIAA) di PIACENZA	32.514,40	4	7.550,40	1	364,00	1	15.600,00	1	9.000,00	1		
	COMUNE di ALSENO	76.496,00	5	56.552,00	3			19.944,00	2				
	COMUNE di BESENZONE	91.900,00	2					91.900,00	2				
	COMUNE di BORGONOVO VAL TIDONE	0,00	3									0,00	3
	COMUNE di CALENDASCO	31.210,75	3					31.210,75	3				
	COMUNE di CASTEL SAN GIOVANNI	68.111,91	9			30.000,00	2	38.111,91	7				
	COMUNE di CORTEMAGGIORE	29.180,00	2					29.180,00	2				
	COMUNE di FIORENZUOLA D'ARDA	40.741,20	3	15.200,00	1			25.541,20	2				
	COMUNE di LUGAGNANO VAL D'ARDA	47.195,08	3	31.730,08	1	7.450,00	1	8.015,00	1				
	COMUNE di MONTICELLI D'ONGINA	35.892,80	4			7.338,80	1	28.554,00	3				
	COMUNE di PIACENZA	206.007,80	11	109.995,80	3	28.876,00	2			67.136,00	6		
	COMUNE di PIACENZA - Direz. Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino	8.000,00	1							8.000,00	1		
	COMUNE di PIANELLO VAL TIDONE	24.960,00	1					24.960,00	1				
	COMUNE di PODENZANO	87.360,00	2					87.360,00	2				
	COMUNE di PONTE DELL'OLIO	43.509,73	5			21.472,00	3	22.037,73	2				
	COMUNE di VERNASCA	25.360,00	3	13.000,00	1			12.360,00	2				
	UNIONE VALNURE e VALCHERO	40.000,00	1					40.000,00	1				
	Totale	1.432.137,38	107	548.586,48	39	103.500,80	11	605.837,30	38	174.212,80	16	0,00	3

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
RAVENNA	A.S.P. "PRENDERSI CURA"	135.104,00	11	135.104,00	11								
	A.S.P. "SOLIDARIETA' INSIEME" - CASTEL BOLOGNESE	270.994,00	15	248.530,00	14			22.464,00	1				
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di RAVENNA	357.234,80	10	88.744,20	4	141.600,00	1	126.890,60	5				
	AUSL di RAVENNA	2.646.498,85	129	2.451.405,13	114	31.115,20	2	101.473,52	8	62.505,00	5		
	AUTORITA' PORTUALE di RAVENNA	7.800,00	1			7.800,00	1						
	COMUNE di ALFONSINE	155.555,67	11	98.023,65	7	5.990,40	1	40.222,62	2	11.319,00	1		
	COMUNE di BAGNACAVALLO	74.316,40	10	11.462,70	2	21.392,20	2	6.468,93	1	34.992,57	5		
	COMUNE di CASTEL BOLOGNESE	24.716,24	1	24.716,24	1								
	COMUNE di CERVIA	91.756,95	9					91.756,95	9				
	COMUNE di CONSELICE	28.860,80	4	4.600,00	1	24.260,80	3						
	COMUNE di COTIGNOLA	75.594,90	4	18.884,74	1			56.710,16	3				
	COMUNE di FAENZA	89.139,31	7			10.000,00	1	61.139,31	5	18.000,00	1		
	COMUNE di LUGO	52.468,33	5					35.546,17	4	16.922,16	1		
	COMUNE di RAVENNA	1.795.251,78	66	1.353.134,02	25	53.016,70	4	114.280,22	12	274.820,84	25		
	COMUNE di RAVENNA - Istituzione Biblioteca Classense	21.238,36	1					21.238,36	1				
	COMUNE di RAVENNA - Istituzione Istruzione e Infanzia	90.280,00	5	90.280,00	5								
	COMUNE di RAVENNA - Istituzione Museo d'arte della città di Ravenna	297.247,51	18			17.500,00	1			279.747,51	17		
	COMUNE di RUSSI	102.120,00	3	6.000,00	1	7.200,00	1	88.920,00	1				
	COMUNE di S.AGATA SUL SANTERNO	0,00	1									0,00	1
	CONSORZIO di GESTIONE del PARCO REGIONALE della VENA del GESSO ROMAGNOLA	14.325,26	2			7.000,00	1	7.325,26	1				

di cui

		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
RAVENNA	ISTITUTO COMPRENSIVO "C.so MATTEOTTI" - Alfonsine	0,00	1									0,00	1
	SCUOLA MEDIA STATALE"ROSSI GERVASI" di RAVENNA	0,00	1									0,00	1
	UNIONE dei COMUNI di BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME	48.115,39	3					48.115,39	3				
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico-Didattico di Ravenna	8.000,00	1	8.000,00	1								
Totale		6.386.618,55	319	4.538.384,68	187	326.875,30	18	822.551,49	56	698.307,08	55	0,00	3

di cui

		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
REGGIO EMILIA	A.O. "ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA" - IRCCS	4.251.545,25	133	185.543,00	8	3.917.946,75	120	148.055,50	5				
	A.S.P. - COMUNI BASSA ROMAGNA	40.093,50	3	40.093,50	3								
	A.S.P. "PROGETTO PERSONA - AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA"	294.692,00	12	260.698,64	8	27.753,36	3	6.240,00	1				
	A.S.P. "PROGETTO PERSONA - AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA" - del Comune di Guastalla	28.330,00	2	15.850,00	1	12.480,00	1						
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO EMILIA	972.094,06	41	497.631,09	19	285.471,02	14	149.796,45	5	39.195,50	3		
	AUSL di REGGIO EMILIA	1.168.983,09	65	392.836,22	36	257.521,70	13	360.288,37	9	158.336,80	7		
	COMUNE di ALBINEA	37.670,36	2	9.985,36	1			27.685,00	1				
	COMUNE di CAMPEGINE	47.466,50	2	33.466,50	1			14.000,00	1				
	COMUNE di CANOSSA	91.335,21	7					91.335,21	7				
	COMUNE di CARPINETI	47.098,00	6	6.346,00	1	23.136,00	3	17.616,00	2				
	COMUNE di CASALGRANDE	397.074,98	26	266.972,84	15	32.236,28	3	59.520,86	4	38.345,00	4		
	COMUNE di CASINA	19.008,00	2					19.008,00	2				
	COMUNE di CASTELLARANO	184.665,20	6	147.310,00	3			12.355,20	1	25.000,00	2		
	COMUNE di CASTELNOVO NE' MONTI	406.230,89	21	58.136,60	5			284.964,29	13	63.130,00	3		
	COMUNE di CORREGGIO	75.338,55	6	9.408,17	1	7.488,00	1	58.442,38	4				
	COMUNE di GATTATICO	99.348,00	6	48.400,00	2	15.996,00	1	34.952,00	3				
	COMUNE di MONTECCHIO EMILIA	145.101,41	7			39.967,95	2	105.133,46	5				
	COMUNE di NOVELLARA	190.668,05	9			23.910,00	1	18.824,00	2	147.934,05	6		
	COMUNE di QUATTRO CASTELLA	175.660,02	14	58.470,00	5			65.181,29	4	52.008,73	5		
	COMUNE di RAMISETO	18.170,36	1					18.170,36	1				

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
REGGIO EMILIA	COMUNE di REGGIO NELL'EMILIA	2.144.813,53	121	1.012.982,49	63	29.996,00	2	369.206,43	21	732.628,61	35		
	COMUNE di REGGIO NELL'EMILIA - Servizio di Ingegneria	89.538,06	4							89.538,06	4		
	COMUNE di RUBIERA	18.444,20	1			18.444,20	1						
	COMUNE di SAN MARTINO in RIO	68.806,17	12	43.278,28	7			18.590,05	4	6.937,84	1		
	COMUNE di SAN POLO D'ENZA	35.000,00	1					35.000,00	1				
	COMUNE di SCANDIANO	23.750,00	1	23.750,00	1								
	COMUNE di VIANO	14.126,34	2	7.126,34	1	7.000,00	1						
	CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE di REGGIO EMILIA	59.459,74	3	59.459,74	3								
	REGGIO EMILIA TERZA ETA' (RETE)	45.755,78	2	37.239,80	1	8.515,98	1						
	UNIONE dei COMUNI "PIANURA REGGIANA"	108.907,00	9	108.907,00	9								
	Totale	11.355.693,89	531	3.323.891,57	194	4.737.364,83	169	1.940.882,90	98	1.353.054,59	70	0,00	0

di cui

		Anno 2011		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
RIMINI	A.S.P. VALLE DEL MARECCHIA - Santarcangelo di Romagna	43.680,00	2	43.680,00	2								
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di RIMINI	935.805,82	57	350.214,60	18	85.480,12	7	446.173,07	28	53.938,03	4		
	AUSL di RIMINI	3.726.273,69	142	791.105,39	31	2.480.946,50	92	454.221,80	19				
	CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA (CCIAA) di RIMINI	7.865,00	1					7.865,00	1				
	COMUNE di BELLARIA IGEA MARINA	259.999,04	9	57.060,00	3			202.939,04	6				
	COMUNE di CATTOLICA	12.959,10	1	12.959,10	1								
	COMUNE di MISANO ADRIATICO	60.629,16	8	54.389,16	7			6.240,00	1				
	COMUNE di MORCIANO DI ROMAGNA	57.902,43	5			6.574,27	1	51.328,16	4				
	COMUNE di RICCIONE	29.000,00	2	29.000,00	2								
	COMUNE di RIMINI	1.776.502,66	68	544.694,50	17	85.195,59	7	952.639,76	26	193.972,81	18		
	COMUNE di RIMINI - Settore Demografico, Cimiteriale e Decentramento	30.780,00	1	30.780,00	1								
	COMUNE di SALUDECIO	53.481,57	9	39.081,57	7			14.400,00	2				
	COMUNE di SAN CLEMENTE	13.728,00	1					13.728,00	1				
	COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA	35.433,97	2			6.867,25	1	28.566,72	1				
	COMUNE di TORRIANA	45.460,00	3					45.460,00	3				
	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"	235.239,93	4	235.239,93	4								
	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA	91.956,05	10	46.208,05	8	25.168,00	1			20.580,00	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico-Didattico di Rimini	27.084,08	3	10.808,48	1	5.418,00	1	10.857,60	1				
	Totale	7.443.780,50	328	2.245.220,78	102	2.695.649,73	110	2.234.419,15	93	268.490,84	23	0,00	0

Anno 2011	Incarichi €.	tot. incarichi	di cui		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e		dichiarazione negativa	
			€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Regione Emilia - Romagna - Totale	103.212.827,23	5.575	51.668.593,36	3.074	16.248.136,92	755	24.675.991,57	1.077	10.620.105,38	649	0,00	20		

		di cui											
		Anno 2012		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	A.O.UNIVERSITARIA di BOLOGNA - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi	4.610.759,50	244	4.530.433,23	240	37.752,00	1	37.551,32	2	5.022,95	1		
	A.S.P."POVERI VERGOGNOSI" di BOLOGNA	73.965,35	7	20.055,75	1	48.876,00	5	5.033,60	1				
	AGENZIA REGIONALE di PROTEZIONE CIVILE	80.000,00	2	80.000,00	2								
	AGENZIA REGIONALE per l'ACQUISTO di BENI e SERVIZI - INTERCENT-ER	72.000,00	1	72.000,00	1								
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Direz. Amministrativa	86.587,60	2			74.245,60	1	12.342,00	1				
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Direz.generale	7.354,88	1			7.354,88	1						
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Direz.tecnica	240.654,92	9	193.938,12	8	46.716,80	1						
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Serv.affari istituzionali pianificazione e comunicazione	7.523,91	1							7.523,91	1		
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Servizio IDRO-METEO-CLIMA	196.060,00	4	60.000,00	1	136.060,00	3						
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Sez.Provinciale di Bologna	50.806,28	2	5.664,54	1	45.141,74	1						
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BOLOGNA	1.737.473,06	91	212.897,46	8	693.886,07	33	576.265,49	22	254.424,04	28		
	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DELL'IDICE	6.300,00	1	6.300,00	1								
	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DELL'IDICE - Comune di San Lazzaro di Savena (in qualità di Comune capofila)	6.300,00	1	6.300,00	1								
	AUSL di BOLOGNA	1.220.825,40	88	734.321,38	59	207.984,28	8	163.300,17	8	115.219,57	13		
	AUSL di IMOLA	998.918,57	61	806.101,87	51			113.206,20	6	79.610,50	4		
	AZIENDA CONSORTILE "InSieme" Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia	90.972,46	4	69.793,60	3			21.178,86	1				
	AZIENDA REGIONALE per il DIRITTO allo STUDIO (ER.GO)	105.553,20	4	95.569,20	3			9.984,00	1				
	CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIA) di BOLOGNA	7.500,00	1	7.500,00	1								
	COMUNE di ANZOLA DELL'EMILIA	74.509,02	7	11.930,00	2			51.243,02	4	11.336,00	1		
	COMUNE di ARGELATO	78.164,17	9					61.260,17	7	16.904,00	2		

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	COMUNE di BENTIVOGLIO	76.698,78	24	64.703,98	22			11.984,80	2				
	COMUNE di BOLOGNA	1.072.360,48	49			36.107,52	4	482.138,21	12	554.114,75	33		
	COMUNE di BUDRIO	53.146,23	5	30.425,00	2	15.741,95	2	6.979,28	1				
	COMUNE di CASALECCHIO di RENO	168.758,46	8	65.101,96	5	24.750,00	1	78.906,50	2				
	COMUNE di CASALFIUMANESE	55.117,92	2					55.117,92	2				
	COMUNE di CASTEL GUELFO di BOLOGNA	25.465,37	2					25.465,37	2				
	COMUNE di CASTEL MAGGIORE	19.600,00	1			19.600,00	1						
	COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME	111.699,59	16	43.181,85	9			68.517,74	7				
	COMUNE di CASTELLO D'ARGILE	22.500,00	1	22.500,00	1								
	COMUNE di CASTENASO	299.784,67	12	86.919,31	4	19.819,80	1	193.045,56	7				
	COMUNE di CREVALCORE	286.677,06	9					286.677,06	8			0,00	1
	COMUNE di DOZZA	41.949,29	4					41.949,29	4				
	COMUNE di GAGGIO MONTANO	14.616,56	1					14.616,56	1				
	COMUNE di GALLIERA	180.602,40	4	155.964,00	2			32.718,40	2				
	COMUNE di GRANAROLO dell'EMILIA	41.188,86	2	36.155,26	1	5.033,60	1						
	COMUNE di IMOLA	806.529,82	131	689.048,60	123	11.865,22	1	105.616,00	7				
	COMUNE di MALALBERGO	53.260,00	3	7.176,00	1			40.000,00	1	6.084,00	1		
	COMUNE di MEDICINA	25.773,00	2			25.773,00	2						
	COMUNE di MOLINELLA	7.000,00	1					7.000,00	1				
	COMUNE di MONTE SAN PIETRO	76.544,86	5	9.046,22	1			67.498,64	4				

		di cui											
		Anno 2012		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	COMUNE di MONZUNO	0,00	1									0,00	1
	COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA	69.049,86	5					69.049,86	5				
	COMUNE di PIANORO	5.033,60	1			5.033,60	1						
	COMUNE di PIEVE DI CENTO	125.714,16	5					125.714,16	5				
	COMUNE di SALA BOLOGNESE	65.751,40	6					65.751,40	6				
	COMUNE di SAN LAZZARO DI SAVENA	1.161.548,04	69	143.197,82	13	463.882,58	25	548.467,64	30	6.000,00	1		
	COMUNE di SAN PIETRO IN CASALE	22.531,81	3	22.531,81	3								
	COMUNE di SANT'AGATA BOLOGNESE	45.086,38	3					45.086,38	3				
	COMUNE di SASSO MARCONI	131.709,84	8					119.710,20	6	11.999,64	1	0,00	1
	COMUNE di VERGATO	6.300,00	1			6.300,00	1						
	COMUNE di ZOLA PREDOSA	256.991,99	24	45.000,00	2	73.148,83	7	122.312,92	9	16.530,24	6		
	DIREZIONE REGIONALE per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna	417.623,12	27	1.500,00	1	210.923,68	16	205.199,44	10				
	GUARDIA di FINANZA Comando Regionale E-R	76.159,76	4	76.159,76	4								
	ISTITUTO ISTRUZ. SUPER. St.le "IPC MANFREDI- ITC TANARI"	6.120,00	1	6.120,00	1								
	ISTITUTO per i BENI ARTISTICI, CULTURALI e NATURALI (IBACN)	96.820,25	6	64.320,25	4	32.500,00	1					0,00	1
	ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI della Provincia di Bologna	5.833,00	1							5.833,00	1		
	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	291.042,68	13	192.142,68	11			98.900,00	2				
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	2.923.261,29	116	856.199,50	25	925.431,80	30	19.700,00	1	1.121.929,99	60		
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Assemblea Legislativa	253.787,00	18	253.787,00	18								
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Commissario Delegato - Presidente Regione E-R (DL. n.74 del 6/06/2012)	838.703,46	23					838.703,46	23				

di cui													
Anno 2012				collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz.pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Patrimonio	9.631,13	1			9.631,13	1						
	UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA	142.072,46	17	59.608,00	3					82.464,46	14		
	UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE	23.073,92	2	23.073,92	2								
	UNIONE RENO GALLIERA	11.250,00	1	11.250,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM"	1.900.328,42	232	1.515.242,33	208	67.099,00	3	233.375,50	13	84.611,59	8		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - A.P.O.S. - area persone e organizzazione	12.500,00	1	12.500,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - AA.GG.	62.294,62	5					33.956,42	1	28.338,20	4		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Amministrazione Centrale	296.094,00	15	296.094,00	15								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - ARCES - Centro Di Ricerca Sui Sistemi Elettronici Per L'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni 'E. De Castro'	22.977,60	1	22.977,60	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - ARIC - Area della Ricerca	108.293,82	7	37.700,00	4					70.593,82	3		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - AUTC - area Edilizia e Logistica	171.410,15	11					171.410,15	11				
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Azienda Agraria	10.165,17	6							10.165,17	6		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni	97.000,00	2	97.000,00	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca Industriale Energia e Ambiente	43.900,00	3	43.900,00	3								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca Industriale Meccanica Avanzata E Materiali	105.200,00	4	45.200,00	3	60.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca Industriale Scienze Della Vita E Tecnologie Della Salute	81.975,40	4	51.425,00	2	30.550,40	2						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerca, Storia, Diritto, Filos. e Sociol. Diritto e Inform. Giurid. (CIRSFID)	53.085,20	4	33.580,00	3	19.505,20	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di Ricerche Biotecnologiche (CIRB)	28.000,00	1	28.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interdip.di ricerche sul Cancro "G.PRODI"	86.000,00	5	86.000,00	5								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Interfacolta' Linguistica Teorica E Appl. (C.I.L.T.A.) "L.Heilmann"	33.120,00	1	33.120,00	1								

Prov.	denominazione Ente	Anno 2012		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Centro Linguistico Dei Poli Scientifico Didattici Della Romagna-Cliro	24.795,33	1	24.795,33	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. Amministrativo Relazioni Internazionali (DIRI)	15.000,00	1			15.000,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. Cardiovascolare	23.000,00	1	23.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. delle Arti	34.711,55	2							34.711,55	2		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. dell'Educazione	13.045,69	1							13.045,69	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Archeologia	45.000,00	3	45.000,00	3								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Architettura e Pianificazione Territoriale	54.336,53	3	48.224,64	2					6.111,89	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Astronomia	35.001,00	4	35.001,00	4								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Discipline della Comunicazione	11.300,00	2	11.300,00	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Discipline Storiche	16.000,00	1	16.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Farmacia e Biotecnologie	12.400,00	1							12.400,00	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Filologia Classica e Italianistica	75.235,90	7			18.000,00	1			57.235,90	6		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ingegneria Chimica Mineraria E Tecnologie Ambientali (DICMA)	39.475,00	3	39.475,00	3								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM)	133.277,00	13	39.900,00	6	65.693,00	6	27.684,00	1				
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Ingegneria Industriale	35.270,00	4	35.270,00	4								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Lingue	6.603,92	1							6.603,92	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Lingue E Letterature Straniere Moderne	23.900,00	2	23.900,00	2								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Politica Istituzioni Storia	5.448,53	1							5.448,53	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare (DIPROVAL)	6.000,00	1	6.000,00	1								
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Psicologia	538.900,00	25	5.400,00	1	533.500,00	24						

Prov.	denominazione Ente	di cui										
		Anno 2012			collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz.pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€
BOLOGNA	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Dei Metalli, Elettrochimica E Tecniche Chimiche	8.250,00	1	8.250,00	1							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Agrarie	106.810,94	5	66.140,94	3	40.670,00	2					
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia Dell'Apparato Locomotore	7.850,00	1	7.850,00	1							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM)	115.900,00	7	115.900,00	7							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Degli Alimenti	14.000,00	1	14.000,00	1							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" (EDU)	14.040,00	2	14.040,00	2							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze e Tecnologie Agroambientali (DISTAL)	104.748,37	11	104.748,37	11							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Economiche	62.013,88	5	49.640,00	3	6.500,00	1			5.873,88	1	
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Mediche E Chirurgiche	82.239,85	3	75.739,85	2	6.500,00	1					
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze Odontostomatologiche	28.176,98	2	28.176,98	2							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Scienze politiche e sociali	12.000,00	1	12.000,00	1							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Storia Culture Civiltà'	19.385,20	2	19.385,20	2							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip. di Storie E Metodi Per La Conservazione Dei Beni Culturali	12.348,00	1			12.348,00	1					
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS)	25.200,00	3	25.200,00	3							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Filosofia e Comunicazione	46.548,00	4	6.000,00	1					40.548,00	3	
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Fisica	58.224,00	4	42.500,00	3	15.724,00	1					
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Informatica - Scienza e Ingegneria	54.500,00	3	54.500,00	3							
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Ingegn.delle Costruzioni Mecaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM)	30.628,00	3	24.628,00	2	6.000,00	1					
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"	129.350,00	11	119.670,00	10					9.680,00	1	
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Medicina e Sanita' Pubblica	26.000,00	2	26.000,00	2							

di cui

Prov.		Anno 2012	denominazione Ente		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz.pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa		
					Incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
BOLOGNA		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale (DIMES)	43.225,59	3	32.202,04	2						11.023,55	1		
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Patologia Sperimentale	15.000,00	1	15.000,00	1									
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Scienze Anatomiche Umane E Fisiopatologia Dell'Apparato Locomotore	32.020,00	3	32.020,00	3									
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Scienze Aziendali	38.175,00	1	38.175,00	1									
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Scienze Mediche Veterinarie	85.185,20	8	62.945,20	6	22.240,00	2							
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Scienze Neurologiche	24.400,00	2	24.400,00	2									
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Dip.di Sociologia "Achille Ardigò"	14.000,00	2			14.000,00	2							
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA)	7.500,00	1	7.500,00	1									
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Scuola Europea di alti Studi Tributari (SEAST)	16.000,00	2	8.000,00	1	8.000,00	1							
		UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Scuola Superiore di Politiche per la Salute	10.000,00	1			10.000,00	1							
		Totale	25.689.431,46	1.653	13.568.534,55	999	4.134.889,68	201	5.294.618,49	242	2.691.388,74	207	0,00	4	

di cui

Anno 2012				collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz.pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi	€	tot. incarichi	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Prov.	denominazione Ente												
FERRARA	A.O.UNIVERSITARIA di FERRARA - Arcispedale S.Anna	1.714.576,77	99	1.293.315,48	87	29.838,94	3	198.131,35	7	193.291,00	2		
	A.S.P. "EPPI - MANICA - SALVATORI" - Argenta - Portomaggiore	11.954,80	1					11.954,80	1				
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di FERRARA	2.273.889,00	52	8.000,00	1	59.018,00	4	2.164.906,79	41	41.964,21	6		
	AUSL di FERRARA	1.667.434,47	102	1.570.509,09	97			70.925,38	3	26.000,00	2		
	CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIA) di FERRARA	44.360,90	4							44.360,90	4		
	COMUNE di ARGENTA	53.102,90	8	17.488,50	3			28.719,20	4	6.895,20	1		
	COMUNE di BONDENO	396.586,04	24	40.000,00	4	74.580,30	6	282.005,74	14				
	COMUNE di CENTO	15.753,80	2			15.753,80	2						
	COMUNE di COMACCHIO	346.337,07	23	108.503,90	4	190.582,77	17	47.250,40	2				
	COMUNE di FERRARA	986.675,30	59	102.138,24	15	0,00	1	867.195,06	41	17.342,00	2		
	COMUNE di FERRARA - Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie	6.600,00	1	6.600,00	1								
	COMUNE di FERRARA - Servizio Amministrativo OO. PP. ed Espropri - Programmazione e Controllo	105.399,16	7					105.399,16	7				
	COMUNE di FERRARA - Settore Attività Culturali	45.750,00	1			45.750,00	1						
	COMUNE di FERRARA - Settore Attività Interfunzionali - Servizio Ufficio di Piano	17.494,68	2			6.292,00	1	11.202,68	1				
	COMUNE di JOLANDA DI SAVOIA	14.500,00	1					14.500,00	1				
	COMUNE di LAGOSANTO	64.556,22	4					64.556,22	4				
	COMUNE di MESOLA	69.274,56	5					69.274,56	5				
	COMUNE di OSTELLATO	21.816,92	2					21.816,92	2				
	COMUNE di TRESIGALLO	93.918,90	6	5.153,20	1			88.765,70	5				
	COMUNE di VIGARANO MAINARDA	211.670,92	15	122.387,44	9	11.766,04	2	77.517,44	4				
	COMUNE di VOGHIERA	26.060,21	3					26.060,21	3				
	ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' - Delta del Po	80.869,62	5			44.211,46	3	36.658,16	2				
	UNIONE TERRE e FIUMI	143.142,80	6					143.142,80	6				
	UNIVERSITA' degli STUDI di FERRARA	1.882.823,54	159	1.384.914,91	137	218.910,00	6	177.239,93	11	101.758,70	5		
Totale		10.294.548,58	591	4.659.010,76	359	696.703,31	46	4.507.222,50	164	431.612,01	22	0,00	0

di cui

		Anno 2012		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
FORLI'-CESENA	A.S.P. del FORLIVESE	19.000,00	2			19.000,00	2						
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	10.430,00	1			10.430,00	1						
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di FORLI'-CESENA	727.805,59	38	319.206,85	12			408.598,74	26				
	AUSL di CESENA	925.358,41	45	858.267,00	41	23.066,00	2	44.025,41	2				
	AUSL di FORLI'	1.513.662,04	59	1.414.784,24	56			98.877,80	3				
	COMUNE di CASTROCARO TERME E TERRA del SOLE	14.336,37	2					14.336,37	2				
	COMUNE di CESENA	400.702,71	36	214.321,09	18			167.981,62	16	18.400,00	2		
	COMUNE di CESENA - Istituzione Biblioteca Malatestiana	15.269,92	1	15.269,92	1								
	COMUNE di CESENATICO	801.758,38	64	95.530,88	6	62.920,00	4	67.130,30	8	576.177,20	46		
	COMUNE di FORLI'	475.439,40	34	159.436,44	12	10.000,00	1	273.692,96	18	32.310,00	3		
	COMUNE di GALEATA	36.381,55	1					36.381,55	1				
	COMUNE di MERCATO SARACENO	111.784,12	6					111.784,12	6				
	COMUNE di MONTIANO	9.060,48	1					9.060,48	1				
	COMUNE di SAVIGNANO SUL RUBICONE	216.596,45	15					209.336,45	14	7.260,00	1		
	COMUNE di SOGLIANO AL RUBICONE	191.690,18	11					191.690,18	11				
	UNIONE dei COMUNI DEL RUBICONE	151.378,08	9	15.000,00	1			136.378,08	8				
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Campus di Cesena (ex Polo Scientifico didattico)	5.500,00	1			5.500,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Campus di Forlì (ex Polo Scientifico didattico)	19.281,35	2							19.281,35	2		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico Didattico di Forlì	217.341,44	16	102.000,00	8	47.221,30	2	38.201,60	3	29.918,54	3		
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico-Didattico di Cesena	282.379,58	20	151.280,00	8			64.160,37	5	66.939,21	7		
	Totale	6.145.156,05	364	3.345.096,42	163	178.137,30	13	1.871.636,03	124	750.286,30	64	0,00	0

		di cui											
		Anno 2012		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
MODENA	A.O.UNIVERSITARIA POLICLINICO di MODENA	2.637.759,30	104	2.403.771,25	96	14.100,80	1	219.887,25	7				
	A.S.P. PATRONATO pei FIGLI del POPOLO e FONDAZIONE SAN PAOLO e SAN GEMINIANO	5.284,26	1	5.284,26	1								
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di MODENA	610.219,68	28	470.423,99	19			124.795,69	8	15.000,00	1		
	AUSL di MODENA	1.566.083,89	93	892.827,14	63	5.966,93	1	667.289,82	29				
	COMUNE di CAMPOGALLIANO	52.842,92	3					52.842,92	3				
	COMUNE di CARPI	670.912,12	28					437.762,92	22	233.149,20	6		
	COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA	54.862,20	5			19.999,20	2	26.393,00	2	8.470,00	1		
	COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA - Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici	13.430,00	2			13.430,00	2						
	COMUNE di CASTELNUOVO RANGONE	25.405,88	3			7.399,40	1	9.006,40	1	9.000,00	1		
	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	15.997,20	2	9.076,00	1	6.921,20	1						
	COMUNE di CAVEZZO	173.631,36	7	40.067,20	3			133.564,16	4				
	COMUNE di FORMIGINE	301.769,36	12	254.065,72	6			47.703,64	6				
	COMUNE di LAMA MOCOGNO	39.800,00	3					39.800,00	3				
	COMUNE di MARANELLO	21.896,16	2					21.896,16	2				
	COMUNE di MEDOLLA	121.801,56	8			50.336,00	2	71.465,56	5			0,00	1
	COMUNE di MODENA	970.507,82	54	437.400,57	30	74.950,75	3	458.156,50	21				
	COMUNE di MODENA - Settore Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	116.221,51	2	116.221,51	2								
	COMUNE di MODENA - Settore Lavori Pubblici - Servizio Urbanizzazioni e Nuove Infrastrutture	12.432,92	2					12.432,92	2				
	COMUNE di MODENA - Servizio Galleria Civica	220.605,32	21	52.832,32	7					167.773,00	14		
	COMUNE di MODENA - Settore Ambiente e Protezione Civile	26.048,88	1	26.048,88	1								

di cui												
Anno 2012												
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
MODENA	COMUNE di MODENA - Settore Politiche Sociali Sanitarie e Abitative	19.412,52	2	19.412,52	2							
	COMUNE di MONTEFIORINO	15.352,48	2							15.352,48	2	
	COMUNE di NOVI DI MODENA	10.750,00	1							10.750,00	1	
	COMUNE di PAVULLO NEL FRIGNANO	164.318,33	12	49.072,64	6	20.312,20	1	94.933,49	5			
	COMUNE di POLINAGO	9.000,00	1	9.000,00	1							
	COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO	255.413,07	11			8.808,80	1	239.069,27	9	7.535,00	1	
	COMUNE di SASSUOLO	13.586,66	3	13.586,66	3							
	COMUNE di SAVIGNANO SUL PANARO	7.000,00	1			7.000,00	1					
	COMUNE di SPILAMBERTO	16.327,60	2	5.327,60	1					11.000,00	1	
	CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE di MODENA	203.330,46	6	203.330,46	6							
	DIREZIONE DIDATTICA di PAVULLO	16.110,00	2	16.110,00	2							
	SCUOLA SECONDARIA di I ^o GRADO "A. FERRARI" - Maranello	6.652,00	1	6.652,00	1							
	UNIONE DEI COMUNI "TERRE di CASTELLI"	26.836,34	2	8.500,00	1					10.336,34	1	
	UNIONE delle "TERRE D'ARGINE"	211.915,76	25	118.136,44	18			58.403,06	5	35.376,26	2	
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA	217.000,39	21	85.301,82	10			131.698,57	11			
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. Attività Integrata Laboratori Anatomia Patologica e Medicina Legale	8.000,00	1	8.000,00	1							
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Amministrazione Centrale	126.872,46	11	126.872,46	11							
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Centro Interdip. per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica Avanzata e della Motoristica (INTERMECH)	24.425,00	2	24.425,00	2							
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Centro Interdip. di Ricerca in ICT per le Imprese (SOFTECH-ICT)	72.000,00	3	72.000,00	3							
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. ad Attività Integrata Chirurgie Specialistiche Testa-Collo	48.398,79	1							48.398,79	1	

di cui

Prov.		Anno 2012	denominazione Ente		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa		
					Incarichi	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
MODENA	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Comunicazione ed Economia		6.038,47	1	6.038,47	1									
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Economia "Marco Biagi"		43.539,21	4	18.474,15	2						25.065,06	2		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari"		48.233,00	4	48.233,00	4									
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze		32.000,00	1	32.000,00	1									
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze della Vita		171.382,83	2	171.382,83	2									
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze e Metodi dell'Ingegneria		153.573,07	5	153.573,07	5									
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche		81.475,20	5	44.410,80	2						37.064,40	3		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto		26.249,74	2								26.249,74	2		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Studi Linguistici e Culturali		13.494,02	2								13.494,02	2		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Educazione e Scienze Umane		24.894,49	1								24.894,49	1		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica		12.800,00	1	12.800,00	1									
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche		5.148,00	1	5.148,00	1									
	Totale		9.749.042,23	520	5.965.806,76	316	229.225,28	16	2.884.203,89	149	669.806,30	38	0,00	1	

Prov.	denominazione Ente	di cui										
		Anno 2012		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz.pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		
		Incarichi	€	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
PARMA	A.O.UNIVERSITARIA di PARMA	2.202.384,48	104		99.591,56	9	2.097.759,32	94	5.033,60	1		
	A.S.P. "DISTRETTO DI FIDENZA"	78.913,33	5		22.359,20	2	5.914,48	1	50.639,65	2		
	A.S.P."AD PERSONAM"	18.997,00	2		12.705,00	1			6.292,00	1		
	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.PO)	1.084.645,82	52		347.452,55	18	235.481,30	8	501.711,97	26		
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PARMA	928.058,00	52		60.263,00	5	113.075,00	9	606.540,86	26	148.179,14	12
	AUSL di PARMA	810.773,00	37		804.113,00	36					6.660,00	1
	AUSL di PARMA - Distretto Valli Taro e Ceno	152.233,62	16		152.233,62	16						
	CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) di PARMA	99.094,66	7		62.604,74	5			24.489,92	1	12.000,00	1
	COMUNE di BUSSETO	31.413,80	2						31.413,80	2		
	COMUNE di COLLECCHIO	424.854,24	21		356.795,16	17	7.280,00	1			60.779,08	3
	COMUNE di FIDENZA	364.520,66	9						364.520,66	9		
	COMUNE di FONTANELLATO	9.271,66	1						9.271,66	1		
	COMUNE di FONTEVIVO	82.463,16	7				18.567,00	2	30.296,16	3	33.600,00	2
	COMUNE di FORNOVO DI TARO	82.553,31	5		5.000,00	1	52.522,50	3	25.030,81	1		
	COMUNE di LANGHIRANO	110.719,26	12		5.671,16	1	30.000,00	2	75.048,10	9		
	COMUNE di LESIGNANO DE' BAGNI	81.637,85	8						81.637,85	7		0,00
	COMUNE di MEZZANI	25.168,00	2						25.168,00	1		0,00
	COMUNE di MONTECHIARUGOLO	110.964,34	9		9.626,76	1			101.337,58	8		
	COMUNE di NOCETO	66.463,77	11						41.778,88	3	24.684,89	8
	COMUNE di PARMA	431.512,46	30		215.258,15	15	28.580,00	3	108.900,72	2	78.773,59	10

		di cui													
		Anno 2012				collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
PARMA	COMUNE di PARMA - Istituzione Casa della Musica di Parma	48.089,00	2	48.089,00	2										
	COMUNE di PARMA - Settore Pianificazione Territoriale	90,58	1							90,58	1				
	COMUNE di PARMA - Settore Strutture Pubbliche	24.615,52	2							24.615,52	2				
	COMUNE di SALA BAGANZA	18.259,31	3							18.259,31	3				
	COMUNE di SALSUMAGGIORE TERME	36.100,00	5	5.500,00	1	24.600,00	3	6.000,00	1						
	COMUNE di SORAGNA	26.660,87	3							26.660,87	3				
	COMUNE di SORBOLO	22.584,00	3							22.584,00	2			0,00	1
	COMUNE di TIZZANO VAL PARMA	11.798,80	2			5.662,80	1	6.136,00	1						
	COMUNE di TRAVERSETOLO	27.332,45	2							27.332,45	2				
	COMUNE di VALMOZZOLA	5.760,00	1	5.760,00	1										
	COMUNE di VARANO DE' MELEGARI	82.141,52	7							82.141,52	7				
	COMUNE di ZIBELLO	11.935,00	2							11.935,00	2				
	ENTE GESTIONE PARCHI e BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE	33.026,00	2							33.026,00	2				
	UNIONE BASSA EST PARMENSE	15.478,08	2							7.764,33	1	7.713,75	1		
	UNIONE TERRE VERDIANE	77.845,00	3	22.500,00	1	12.705,00	1	42.640,00	1						
	UNIVERSITA' degli STUDI di PARMA	1.179.587,79	91	290.421,20	26	889.166,59	65								
Totale		8.817.946,34	523	2.525.944,10	158	3.521.313,99	193	2.398.297,80	131	372.390,45	38	0,00	3		

di cui

Prov.	denominazione Ente	Anno 2012		collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
PIACENZA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PIACENZA	39.575,81	2					39.575,81	2				
	AUSL di PIACENZA	868.788,19	62	663.880,48	41	28.314,00	2	14.004,32	2	162.589,39	17		
	CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA (CCIAA) di PIACENZA	19.175,66	1	19.175,66	1								
	COMUNE di ALSENO	27.876,00	3					27.876,00	3				
	COMUNE di BESENZONE	6.010,12	1					6.010,12	1				
	COMUNE di BORGONOVO VAL TIDONE	0,00	2									0,00	2
	COMUNE di CALENDASCO	37.602,20	4					37.602,20	4				
	COMUNE di CASTEL SAN GIOVANNI	16.988,40	2					16.988,40	2				
	COMUNE di CORTEMAGGIORE	5.033,30	1					5.033,30	1				
	COMUNE di GAZZOLA	23.925,60	2					23.925,60	2				
	COMUNE di MONTICELLI D'ONGINA	33.361,64	3			5.312,84	1	28.048,80	2				
	COMUNE di PIACENZA	78.983,30	5	40.000,00	2					38.983,30	3		
	COMUNE di PODENZANO	117.605,79	4			10.000,00	1	107.605,79	3				
	COMUNE di PONTE DELL'OLIO	106.152,64	11	62.145,60	6	14.308,80	2	29.698,24	2			0,00	1
	COMUNE di VERNASCA	44.547,36	3					44.547,36	3				
	COMUNE di VILLANOVA SULL'ARDA	43.367,13	5	12.584,00	1	5.985,87	1	24.797,26	3				
	Totale	1.468.993,14	111	797.785,74	51	63.921,51	7	405.713,20	30	201.572,69	20	0,00	3

		di cui										
		collaborazione				studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
RAVENNA	A.S.P. "PRENDERSI CURA"	121.838,16	9	81.695,20	7			40.142,96	2			
	A.S.P. RAVENNA CERVIA E RUSSI	38.110,18	2	38.110,18	2							
	A.S.P."SOLIDARIETA' INSIEME" - CASTEL BOLOGNESE	60.973,02	5	51.373,02	4			9.600,00	1			
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di RAVENNA	363.105,54	28	76.950,00	4	130.997,75	13	117.224,29	10	37.933,50	1	
	AUSL di RAVENNA	2.279.440,73	143	2.237.242,45	139			12.582,32	2	29.615,96	2	
	CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA (CCIAA) di RAVENNA	9.000,00	1	9.000,00	1							
	COMUNE di ALFONSINE	48.327,40	6	34.122,00	4			14.205,40	2			
	COMUNE di BAGNACAVALLO	80.556,94	9	47.895,94	6	13.785,00	2	18.876,00	1			
	COMUNE di CASTEL BOLOGNESE	164.347,28	11	92.855,36	4	41.952,08	4	29.539,84	3			
	COMUNE di CERVIA	191.262,92	7					185.022,92	5	6.240,00	1	
	COMUNE di CONSELICE	42.911,44	4			24.287,12	3	18.624,32	1			
	COMUNE di COTIGNOLA	15.125,00	1	15.125,00	1							
	COMUNE di FAENZA	59.211,00	4	19.061,00	1			11.000,00	1	29.150,00	2	
	COMUNE di FUSIGNANO	21.099,18	1					21.099,18	1			
	COMUNE di RAVENNA	1.727.947,65	87	301.397,07	26	38.508,43	4	919.653,91	16	468.388,24	40	
	COMUNE di RAVENNA - Istituzione Biblioteca Classense	20.100,00	3	5.000,00	1					15.100,00	2	
	COMUNE di RAVENNA - Istituzione Museo d'arte della città di Ravenna	640.613,90	24			26.400,00	2			614.213,90	22	
	COMUNE di RUSSI	16.318,88	2	6.000,00	1			10.318,88	1			
	COMUNE di S.AGATA SUL SANTERNO	67.450,34	7	17.114,34	1	12.206,48	1	38.129,52	4		0,00	
	ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' - ROMAGNA	42.781,90	3	5.527,90	1			37.254,00	2			
	UNIONE della ROMAGNA FAENTINA	13.390,41	2			13.390,41	2					
	UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico-Didattico di Ravenna	15.070,00	2	8.500,00	1					6.570,00	1	
	Totale	6.038.981,87	361	3.046.969,46	204	301.527,27	31	1.483.273,54	52	1.207.211,60	71	0,00

Prov.	denominazione Ente	di cui										
		Anno 2012	Inearichi €.	tot. inearichi	collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	dichiarazione negativa
					€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
REGGIO EMILIA	A.O. "ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA" - IRCCS	2.328.014,04	80	67.800,00	3	2.150.922,00	74	109.292,04	3			
	A.S.P. "PROGETTO PERSONA - AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA"	149.062,16	6	115.714,56	4	22.651,20	1	10.696,40	1			
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO EMILIA	826.181,60	40	331.633,42	13	208.420,00	10	261.528,18	15	24.600,00	2	
	AUSL di REGGIO EMILIA	285.109,82	19	141.178,16	14			55.621,23	2	88.310,38	3	
	CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIA) di REGGIO NELL'EMILIA	10.500,00	2	10.500,00	2							
	COMUNE di ALBINEA	25.356,76	3					25.356,76	3			
	COMUNE di BAISO	25.000,00	1					25.000,00	1			
	COMUNE di BIBBIANO	9.438,00	1					9.438,00	1			
	COMUNE di CAMPEGINE	16.988,40	1					16.988,40	1			
	COMUNE di CARPINETI	74.789,50	7	6.378,00	1	20.592,30	3	47.819,20	3			
	COMUNE di CASALGRANDE	103.449,13	7	66.347,60	5			37.101,53	2			
	COMUNE di CASINA	69.862,98	5	5.307,06	1			64.555,92	4			
	COMUNE di CASTELLARANO	51.533,12	5	11.703,12	1	17.330,00	1	22.500,00	3			
	COMUNE di CASTELNOVO NE' MONTI	203.900,96	19	26.249,83	4	9.000,00	2	107.267,36	8	61.383,77	5	
	COMUNE di CORREGGIO	168.344,17	9	9.408,17	1			158.936,00	8			
	COMUNE di MONTECCHIO EMILIA	14.000,00	2			6.000,00	1	8.000,00	1			
	COMUNE di NOVELLARA	179.366,32	9					138.195,12	6	41.171,20	3	
	COMUNE di QUATTRO CASTELLA	230.064,11	11	115.800,00	2			102.271,80	8	11.992,31	1	
	COMUNE di REGGIO NELL'EMILIA	2.403.491,24	130	1.557.516,47	88			625.800,94	30	220.173,83	12	
	COMUNE di RUBIERA	69.712,31	6			9.873,64	1	59.838,67	5			

di cui													
Anno 2012													
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz. pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
REGGIO EMILIA	COMUNE di SAN MARTINO in RIO	160.108,02	14	41.552,22	6			118.555,80	8				
	COMUNE di SCANDIANO	30.077,00	1	30.077,00	1								
	COMUNE di VIANO	37.666,94	3	6.680,94	1	7.986,00	1	23.000,00	1				
	CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE di REGGIO EMILIA	302.351,12	7	174.696,12	6	127.655,00	1						
	REGGIO EMILIA TERZA ETA' (RETE)	113.850,80	8	20.000,00	1	93.850,80	7						
	SERVIZIO TECNICO dei BACINI degli AFFLUENTI del PO	25.105,08	1					25.105,08	1				
	UNIONE "COLLINE MATILDICHE"	21.374,50	2	21.374,50	2								
	UNIONE dei COMUNI dell'ALTO APPENNINO REGGIANO	18.901,08	1					18.901,08	1				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - Dip.di Educazione e Scienze Umane	22.605,21	2	22.605,21	2								
	Totale	7.976.204,37	402	2.782.522,38	158	2.674.280,94	102	2.071.769,56	116	447.631,49	26	0,00	0

		di cui									
		collaborazione				studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relaz.pubbl, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
RIMINI	A.S.P. VALLE DEL MARECCHIA - Santarcangelo di Romagna	51.756,60	4	39.690,00	3			12.066,60	1		
	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPA) - Sezione Provinciale di Rimini	79.466,02	1	79.466,02	1						
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di RIMINI	331.192,14	25	136.079,60	9	49.428,50	4	116.365,74	9	29.318,30	3
	AUSL di RIMINI	3.627.364,35	135	92.241,72	7	2.902.032,58	101	633.090,05	27		
	CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA (CCIAA) di RIMINI	47.872,83	9	47.872,83	9						
	COMUNE di BELLARIA IGEA MARINA	265.475,08	18	5.560,00	1			259.915,08	17		
	COMUNE di CATTOLICA	25.256,50	2	9.256,50	1			16.000,00	1		
	COMUNE di MISANO ADRIATICO	13.591,63	2	7.299,63	1			6.292,00	1		
	COMUNE di MORCIANO DI ROMAGNA	10.471,14	3			5.229,60	1	5.241,54	1		0,00
	COMUNE di RIMINI	908.020,14	58	375.357,74	29	16.473,60	1	355.152,88	18	161.035,92	10
	COMUNE di SALUDECIO	38.672,20	5	7.230,00	2			31.442,20	3		
	COMUNE di TORRIANA	5.000,00	2					5.000,00	1		0,00
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA		87.617,65	4	87.617,65	4						
UNIVERSITA' degli STUDI di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - Polo Scientifico-Didattico di Rimini		50.150,73	5	50.150,73	5						
Totale		5.541.907,01	273	937.822,42	72	2.973.164,28	107	1.440.566,09	79	190.354,22	13
											0,00
											2

		di cui											
		collaborazione				studi, consulenza e ricerca		servizi di architettura e ingegneria		relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		dichiarazione negativa	
Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Regione Emilia - Romagna - Totale	81.722.211,05	4.798		37.629.492,59	2.480	14.773.163,56	716	22.357.301,10	1.087	6.962.253,80	499	0,00	16

Allegato 2

Confronto tra gli incarichi di consulenza comunicati alla Funzione pubblica e gli atti di spesa trasmessi alla Sezione di controllo relativi al Comune di Rimini, all'impegno di spesa per l'anno 2011 e di importo superiore ai 5mila euro.

COMUNE di RIMINI		2011		
Cognome/Soggetto Incaricato	Nome	Corte dei conti	Funzione Pubblica	coincide
		Impegno (in euro)	Impegno (in euro)	
Albani	Alvaro		13.896,45	no
Angelini	Alessandro		15.724,80	no
Angelucci	Massimo		8.510,70	no
ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI		6.000,00	6.000,00	SI
Area EDILIZIA E LOGISTICA - Università di BOLOGNA		33.600,00	33.600,00	SI
Azienda casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini		528.049,80		no
Balena	Ilaria		5.630,00	no
Bertozzi	Marco		5.662,80	no
Bevilacqua	Fabio	10.556,08	8.960,00	?
Bevilacqua	Fabio		6.500,00	?
Boldrini	Studio Associato	7.488,00	7.488,00	SI
Bragagni	Francesco		5.616,00	no
Bragagni	Francesco		5.616,00	no
Bugli	Diego	5.200,00	5.200,00	SI
Carinci	Franco		13.819,78	no
Carlini	Daniele	7.555,27	7.555,27	SI
Cesaretti	Chiara	24.139,50	24.139,50	SI
Corradi	Dante		9.644,38	no
Dall'oglio	Sergio		9.662,75	no
Di Rossi	n.d.	12.590,88	12.590,88	SI
Ebner	Luigi	28.560,00		no
EUROPA INFORM CONSULTING	S.r.l.	10.605,00		no
Fabbri	Maria	28.500,00	57.000,00	SI
Fabbri	Maria	28.500,00		SI
Farnè – Dalnoky – Cipriani – Morri – Gonella – Salbitano	vari	7.720,79		no
Filiberto	Sammarini	17.315,21		no
Fusini; Cassano; Rella; Bianchi; Ravasi; Barlaam	; Franco; Renzo; C	5.500,00		no
Gaggeri	Luigi	24.211,20	25.132,80	?
Gaggeri	Luigi	23.462,40	23.462,40	SI
Gaggeri	Luigi	22.651,20	22.651,20	SI
Galli	Federico	6.240,00	6.240,00	SI
Gessi	Paolo	17.617,60	17.617,60	SI
Gessi	Paolo	5.607,26	5.607,26	SI
Giacalone	Rino	22.766,40		?
Giacalone	Fabio		22.956,12	?
"Il Millepiedi" Coop.va Sociale a r.l.		18.850,00	18.850,00	SI
Lolli	Mariacristina	10.345,50	11.276,66	?
Lolli	Mariacristina		27.930,00	no
Mainardi	Sandro		12.584,00	no
Mancinelli	Alessandro		12.814,63	no
Manfroni	Odine	23.961,60	23.961,60	SI
Manfroni	Marco		5.174,54	no

COMUNE di RIMINI		2011		
Cognome/Soggetto Incaricato	Nome	Corte dei conti	Funzione Pubblica	coincide
		Impegno (in euro)	Impegno (in euro)	
Mastronardi	Giuseppe	8.280,00	8.280,00	SI
Mauro	n.d.	11.107,20	11.107,20	SI
Menghini	Marco	5.000,00		no
Menghini	Marco	4.800,00		no
Menghini	Marco	1.600,00		no
Menotti	Ennio	24.336,00	24.336,00	SI
Nori	Paola	23.212,80	23.367,55	SI
Null	Null	144.711,22		no
Null	Null	83.503,57		no
Null	Null	35.100,00		no
Null	Null	24.211,20		no
Null	Null	21.189,17		no
Null	Null	21.060,00		no
Null	Null	20.850,62		no
Null	Null	16.473,60		no
Null	Null	16.224,00		no
Null	Null	13.128,52		no
Null	Null	11.648,65		no
Null	Null	11.325,60		no
Null	Null	11.138,40		no
Null	Null	10.605,00		no
Null	Null	7.265,09		no
Null	Null	6.383,81		no
Null	Null	5.324,00		no
Ricci	Roberto	24.710,40	24.710,40	SI
Ricci	Roberto	9.815,52	9.815,52	SI
Ricci	Roberto	8.689,02	8.689,02	SI
Sammarini	Filiberto		17.315,21	no
Sasso	Giovanni		49.405,40	no
Schaller	Christian		13.133,08	no
Semprini Cesari	Eugenio		8.090,86	no
Solustri	Raffaele		11.212,80	no
Vari	Vari	351.000,00		no
Vari	Vari	15.000,00		no
Vari	Vari	9.500,00		no
Vari	Vari	9.000,00		no
Vari	Vari	8.240,00		no
Zamagni	Luca		78.020,80	no
Totale importi e numero incarichi coincidenti		1.451.884,63	1.246.702,41	23

Indice

SINTESI	5
1 Premessa	7
2 Quadro normativo di riferimento.....	8
2.1 L'obbligo di trasmissione degli atti alla Corte dei conti.....	8
2.2 L'obbligo di trasmissione del prospetto concernente le spese di rappresentanza in vigore dall'esercizio 2011	10
2.3 Vincoli di carattere sostanziale, vincoli finanziari e controllo preventivo sugli atti di alcuni enti	11
2.3.1 I vincoli sostanziali al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione	11
2.3.2 La disciplina degli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici.....	19
2.3.3 I vincoli finanziari al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione .	20
2.3.4 L'ulteriore evoluzione del quadro normativo. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di alcuni enti ai sensi dell'art. 17, commi 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2009.....	24
2.3.5 I vincoli finanziari alle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.....	25
2.4 Gli obblighi di pubblicità preventiva e successiva.....	27
2.4.1 La pubblicità preventiva	29
2.4.2 La pubblicità successiva	29
2.5 Gli incarichi affidati dalle società a partecipazione pubblica.....	35
2.5.1 La normativa	36
2.5.2 Gli incarichi affidati da società <i>in house</i>	36
2.5.3 Gli incarichi affidati da società <i>in house</i>	36
2.5.4 Gli incarichi affidati da società a partecipazione pubblica di controllo: presupposti di legittimità	37
2.6 Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi professionali esterni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	38
3 Atti pervenuti relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012	43
3.1 Numero, tipologia e importi degli atti pervenuti.....	43
3.2 Numerosità degli enti che hanno trasmesso atti sul totale degli enti presenti nella regione - confronto degli atti pervenuti negli anni 2011 e 2012 con gli anni precedenti per tipologia.....	48
3.3 Controlli in merito alla completezza degli adempimenti da parte delle amministrazioni..	53
3.4 Confronto con i dati SIOPE	56
3.5 Problematiche più significative e criticità emerse dall'esame degli atti pervenuti	58

4 Considerazioni conclusive e proposte.....	65
---	----

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1	53
----------------	----